

CARLO DAPELO

**PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
DI TRIESTE**

**RELAZIONE
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
PER L'ANNO 2006**

Assemblea Generale della Corte di Appello di Trieste
Trieste 28 gennaio 2006

OSSERVAZIONI GENERALI

L'Italia ha aderito alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4/11/1950, unitamente ad oltre 40 Paesi, partecipi del Consiglio d'Europa, organismo sopranazionale costituito al fine di promuovere i principi guida che rappresentano il patrimonio comune degli Stati membri.-

L'art. 1 della Convenzione, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848 stabilisce che gli Stati contraenti riconoscono direttamente, in capo ai singoli cittadini una serie di diritti soggettivi pubblici che individuano le fondamentali garanzie a presidio di ogni persona secondo gli ideali fondanti della civiltà europea.-

Tali diritti, direttamente tutelabili davanti agli organi giurisdizionali statuali sono insuscettibili di abrogazione o di modificazione in quanto promanano, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, da una fonte sopranazionale atipica.-

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, istituita per rafforzare la tutela giurisdizionale dei diritti stessi, ha la funzione di sanzionare l'inadempimento dello Stato che non abbia reso operante, nel proprio ordinamento interno, tali garanzie fondamentali in caso di mancato intervento dei giudici nazionali. La sentenza della Corte accertativa della violazione deve essere eseguita nello Stato inadempiente, sotto il controllo della massima autorità politica del Consiglio d'Europa, rappresentato dal Comitato dei Ministri dei singoli Stati membri.-

La Corte Europea ha ripetutamente condannato lo Stato italiano per violazione del principio fissato dall'art. 6 della Convenzione che riconosce ad ogni persona il diritto che la sua causa sia esaminata e decisa in tempo ragionevole ed il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha evidenziato che l'accertata, endemica, eccessiva lentezza della giustizia nel nostro Paese costituisce un pregiudizio di rilevanza tale da porre in discussione la permanenza dell'Italia nell'ambito degli Stati di diritto rendendola passibile della sanzione della sospensione o della espulsione dal Consiglio d'Europa, cui potrebbe conseguire la ulteriore sanzione della sospensione dal diritto di voto nell'Unione Europea.-

Nel novero delle Autorità chiamate a contribuire ad eliminare la piaga dell'eccessiva durata dei processi nel nostro Paese, gli organismi sopranazionali preposti a garantire l'osservanza della Convenzione hanno compreso, oltre al Ministro della Giustizia ed al Consiglio superiore della Magistratura, anche il Governo ed il Parlamento che, quale detentore del potere legislativo, è tenuto a predisporre gli strumenti normativi atti a

consentire che il processo, sia civile che penale, si svolga in un arco di tempo complessivamente ragionevole.-

L'obbligo in questione non è stato, fino ad oggi, adempiuto essendosi limitato il nostro legislatore ad introdurre, nell'ordinamento giuridico, accanto a numerose riforme, talvolta contraddittorie, e, comunque settoriali, una procedura interna che consente alla persona danneggiata dall'eccessiva durata di un processo, di ottenere un risarcimento dallo Stato.-

Tale normativa non ha risolto il problema di fondo dell'inadeguatezza del nostro sistema giudiziario a far fronte, convenientemente, alla domanda di giustizia promanante dalla collettività, ancor più ingiustamente insoddisfatta dopo la nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione che ha recepito la regola, elevata al rango di norma primaria, della durata ragionevole del processo.-

La giustizia italiana, in effetti, resta tuttora in Europa, una sorvegliata speciale ed il Comitato dei Ministri europei che ha avviato un monitoraggio sul nostro sistema giudiziario, ha richiesto, recentemente, al Ministro della Giustizia, ulteriori chiarimenti in ordine alla funzionalità dei servizi con riferimento alle risorse economiche ed al personale non essendo risultate soddisfacenti le misure fino ad oggi adottate.-

LA GIUSTIZIA PENALE

Il codice di procedura penale previgente era fondato su un compromesso tra i principi ispiratori del processo inquisitorio e di quello accusatorio poiché ad una fase di istruzione riservata al giudice o, in caso di inchiesta sommaria, al Pubblico Ministero, preceduta dalle attività della polizia giudiziaria che si concretava nella raccolta degli elementi probatori di più immediata rilevanza penale, seguiva la fase dibattimentale a conclusione della quale, nella pubblicità, nell'oralità e nel contraddittorio delle parti, veniva definito il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato. Il nuovo codice di procedura penale che ha inteso adeguare il rito alla normativa dettata dall'art. 6 della citata Convenzione Europea dei diritti dell'uomo secondo cui il giudizio deve essere pubblico, celebrato davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, reso in tempo ragionevole, nonché alle regole del cosiddetto "giusto processo" in virtù delle quali nel processo stesso deve assicurarsi una condizione di parità delle parti e l'assenza di condizionamenti per il giudice, le attività precedenti il dibattimento rappresentano la fase delle indagini preliminari in cui gli elementi raccolti dal pubblico ministero non hanno valore di prova.-

Il pubblico ministero, infatti, è l'unico organo titolare di tale attività pre-processuale in quanto deputato ad individuare gli accertamenti utili all'indagine con l'ausilio della polizia giudiziaria.-

Solo nel dibattimento è consentita l'assunzione dei mezzi di prova in base ai quali può essere verificata la fondatezza delle ragioni dell'accusa e della difesa.--

Il fulcro del sistema accusatorio, dunque, è rappresentato dal principio secondo cui, in presenza di un fatto che ha i caratteri dell'illecito penale, il procedimento previsto per le indagini preliminari non è idoneo, di per sé, a consentire la condanna del colpevole dovendo questa essere affermata solo in esito alla celebrazione del processo.-

Questo modello di assai elevata impronta garantistica è stato supportato da uno strumento deflazionistico rappresentato dai riti alternativi che avrebbero dovuto consentire di riservare la garanzia del dibattimento, davanti ad un giudice collegiale, alle ipotesi delittuose di maggior rilevanza penale.-

Ma la funzione dei riti alternativi non è stata pari alle aspettative ed è stata in parte snaturata dal ripetuto intervento del legislatore, mentre la composizione collegiale dell'organo giudicante è divenuta un'ipotesi residuale rispetto al giudice monocratico generalmente istituito in primo grado.-

L'amplessima sfera di competenza a quest'ultimo attribuita ha fatto perdere la garanzia di una decisione ponderata ed ha, nel contempo, determinato una sovraesposizione della persona del giudicante,-

Per ovviare a tali inconvenienti è stato generalizzato il filtro dell'udienza preliminare quale strumento idoneo, da un lato, a rompere l'isolamento del giudice del dibattimento, dall'altro a compensare, con tale garanzia, quella perduta per l'assenza di collegialità.-

Si è verificata però una distorsione del sistema poiché con l'attribuzione al GUP di poteri istruttori è stato istituito un processo abbreviato del tutto nuovo in cui il materiale probatorio non è più valutato allo stato degli atti, con la valorizzazione delle indagini di polizia giudiziaria come elementi probatori, ma è suscettibile di essere profondamente modificato dalle ulteriori indagini disposte dal giudice.-

Lo stesso patteggiamento è destinato a subire un notevole decremento a causa della recente approvazione di una legge che, nella parte in cui prevede una consistente riduzione dei termini prescrizionali per determinati reati, anche gravi, può suggerire al difensore la scelta del dibattimento e l'utilizzazione di tutti gli elementi dilatori che ne conseguono al solo fine di ottenere la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.-

Un'ulteriore anomalia del rito accusatorio, è rappresentata dal riesame dei fatti posti a fondamento della decisione di primo grado consentito alla Corte d'Appello, il che determina la sovrapposizione di un giudizio su atti scritti rispetto a quello, antecedente, maturato a seguito di un pubblico dibattimento.-

Ne consegue che, essendo la presunzione di pericolosità dell'imputato prevista solo per ipotesi eccezionali, questi, di norma rimane in stato di libertà fino alla pronuncia della sentenza definitiva di condanna, se riconosciuto colpevole, che interviene dopo tre e talvolta quattro gradi di giudizio.-

L'esecuzione della pena, pertanto, ha luogo a notevole distanza di tempo dal giorno di commissione del reato finendo per vanificare sia l'ansia di giustizia della vittima che può trovare conforto unicamente quando la potestà punitiva dello Stato abbia trovato concreta e rapida attuazione, sia la funzione rieducativa della sanzione criminale che presuppone un intervento degli istituti e delle strutture a tal fine predisposte solo nell'ipotesi in cui siano attivate a breve distanza di tempo dalla commissione del fatto – reato.-

E' dunque evidente che il processo accusatorio ulteriormente compromesso dalla non assicurata funzionalità del sistema di registrazione dell'istruttoria dibattimentale ha finito per assumere, sempre più frequentemente, il ruolo improprio di una strategia

difensiva scelta al fine di allontanare la pronuncia giudiziale al solo scopo di raggiungere l'ambito traguardo della prescrizione.-

Deve aggiungersi che la evidenziata crisi del vigente sistema processuale penale rischia di depotenziare la stessa attività della polizia giudiziaria, presupposto indispensabile per l'accertamento dei fatti di natura criminale.-

Strumento essenziale di difesa della legalità è rappresentato, infatti, dalla presenza radicata e diffusa sul territorio degli organi di polizia che costituiscono il maggiore ostacolo alla diffusione della criminalità, specialmente se organizzata.-

Ma il constatato, endemico, ritardo nella definizione dei processi penali rappresenta un ostacolo obiettivo all'opera di prevenzione e di contenimento delle attività criminali fortemente presenti nella nostra società.-

Deve aggiungersi che la cooperazione tra gli Stati aderenti all'Unione Europea nel settore penale prevista nei trattati di Maastricht e di Amsterdam è divenuta essenziale per la comprensione e repressione di fenomeni quali la criminalità organizzata ed il terrorismo che hanno natura multinazionale e sono tra loro interconnessi.-

Si impone pertanto un raccordo tra i diversi gruppi di lavoro preposti alle indagini in tutto il territorio della Comunità Europea.-

Come è stato recentemente, autorevolmente sottolineato, è auspicabile che al mandato di cattura europeo, già operante, faccia seguito un mandato europeo di raccolta delle prove onde consentire che la struttura di Eurojust istituita con funzioni di raccolta di elementi investigativi comuni divenga il supporto di indagini estese in tutto il territorio dell'Unione Europea,-

È inconcepibile che il materiale probatorio relativo ad indagini interconnesse debba subire, nel nostro Paese, i contraccolpi di una assai ritardata o mancata definizione dei processi in controtendenza rispetto ad altri Paesi europei che abbiano accertato la responsabilità della stessa organizzazione criminale operante in diversi ambiti territoriali, sì da creare una situazione di incertezza sulla congruità del materiale probatorio acquisito.-

LA GIUSTIZIA CIVILE

Nel settore della giustizia civile l'accertata, endemica, eccessiva durata dei processi pone il nostro Paese in una posizione di inadeguatezza più accentuata rispetto al settore penale nei riguardi della Unione Europea.-

È noto che i trattati istitutivi della Comunità Europea, con le modifiche agli stessi apportate, in quanto limitativi della sovranità degli Stati membri in determinate materie, hanno conferito, in tali ambiti, il potere legislativo alle istituzioni europee sicchè, tanto gli organismi giurisdizionali di queste ultime quanto i giudici nazionali che sono anch'essi giudici comunitari, svolgono la funzione, tipica, delle giurisdizioni interne, di interpretazione ed attuazione delle fonti normative comunitarie rendendole direttamente cogenti per i soggetti di diritto dei singoli Stati membri nonché per gli Stati stessi.-

La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale integrato in quello degli Stati membri che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare applicando la regola della preminenza del primo rispetto al secondo.-

La Corte Costituzionale italiana, dopo un ventennale contrasto, con la nota sentenza n. 170 del 1984 ha riconosciuto il diritto del giudice nazionale di disapplicare la norma interna contraria a quella comunitaria senza attendere la pronuncia di incostituzionalità potendo egli stesso risolvere tale contrasto oppure basarsi sulla giurisprudenza della Corte Comunitaria che può essere peraltro investita delle questioni, aventi natura pregiudiziale, di corretta interpretazione della normativa europea.-

Tali pronunce peraltro, oltre a vincolare il giudice nazionale nella decisione della causa radicata davanti a lui, hanno assunto, in virtù di un principio elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, una rilevanza "erga omnes" che consente ai giudici anche di Stati diversi rispetto a quelli di rinvio, di considerarle come un precedente vincolante sul piano interpretativo.-

Il potere legislativo demandato all'Unione Europea è da tempo in notevole espansione poiché la funzione originaria della Comunità volta alla creazione di uno spazio senza frontiere nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali può essere pienamente perseguita solo mediante la creazione di un quadro giuridico europeo di diritto privato.-

Come è noto gli atti legislativi dell'Unione Europea non sono soltanto i regolamenti che hanno forza di legge ma anche le direttive che, a differenza dei primi, necessitano di

atti di recepimento, in mancanza dei quali, peraltro, secondo la teoria dell' "estoppel" elaborata dalla Corte Comunitaria, nelle controversie verticali tra Stato o enti pubblici da un lato e soggetti privati dall'altro, lo Stato che risulti inadempiente per non avere tempestivamente introdotto la direttiva nel proprio ordinamento non può pretendere di applicare le proprie leggi in contrasto con la direttiva che lo obbligava al recepimento.-

Meritano particolare attenzione i regolamenti 1348/2000, 44/2001, 1206/2001, 85/2004 che contengono regole fondamentali in rilevanti attività processuali nonché quello 44/2001 che enuncia il principio della piena equiparazione delle decisioni emesse in uno Stato membro con quelle pronunciate dai singoli ordinamenti nazionali.-

È altresì importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 1/03 del Consiglio Europeo, le giurisdizioni nazionali possono fare diretta applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CEE che vietano, l'uno, gli accordi e le associazioni tra imprese nonché le pratiche concordate che abbiano per effetto di impedire, restringere o forzare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, l'altro, l'abuso di posizione dominante da parte di imprese, trattandosi di normative che attribuiscono diritti individuali suscettibili di essere tutelati dai giudici nazionali i quali ai sensi dell'art. 3 sono tenuti, in virtù del primato del diritto comunitario su quello interno, ad applicare le norme CEE esistenti in materia alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale elaborata da organi giudiziari comunitari.-

Dunque l'estensione degli interventi della Comunità Europea a materie, sempre più vaste, di diritto e procedura civile comporta l'automatica caducazione delle normative interne in contrasto con la legge comunitaria, accertabile, come si è detto dagli stessi organi giudiziari nazionali, in quanto non si ha interazione tra ordinamenti giuridici differenti ma si è in presenza di un unico ordinamento, quello comunitario, che viene a prevalere, anzi ad avere carattere di esclusività.-

Consegue da ciò che l'accertato, endemico, ritardo nella definizione dei procedimenti civili in Italia determina un grave nocimento alla funzionalità di due organismi internazionali quali sono il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea dei quali il nostro Paese è parte essenziale.-

In particolare la tardività delle decisioni giudiziarie nazionali concernenti la concreta applicazione delle normative europee determina la sopravvivenza di leggi interne in contrasto con queste ultime ed il mancato contributo dei giudici italiani alla elaborazione di una giurisprudenza comunitaria vanificata anche per il non tempestivo ricorso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea in tema di questioni pregiudiziali.-

Non si può negare che il nostro legislatore abbia effettuato numerose riforme del sistema processuale civile ma la mancanza di un quadro generale di riferimento atto ad eliminare la settorialità e talvolta la contraddittorietà degli interventi operati, unitamente alla permanente inefficienza delle strutture giudiziarie non hanno consentito di attenuare se non parzialmente la disfunzionalità del sistema.-

LE RIFORME SPERIMENTATE NEL SETTORE CIVILE

A) Il giudice di pace

Va giudicata positivamente l'istituzione del giudice di pace che, inserito nell'apparato giudiziario con una competenza limitata in materia civile, ma di contenuto non trascurabile, nonostante le perplessità sollevate in ordine alla idoneità delle persone chiamate a svolgere i compiti ad esso affidati ed alla ritenuta, ma non comprovata, alta percentuale di impugnazioni delle decisioni da tale organo assunte, ha avuto un effetto deflattivo sui flussi di procedimenti di 1° grado, di entità non trascurabile.-

Risulta inoltre che i magistrati addetti a tale ufficio, nonostante la penuria di personale ausiliario e di strutture, hanno svolto i compiti loro affidati con impegno e professionalità.-

B) Il giudice unico di primo grado

L'entrata in vigore di tale riforma, attuata con decreto legislativo 19/2/1998 n. 51, è stata considerata come un evento istituzionale di assai rilevante importanza in funzione, soprattutto, di una maggiore efficienza della struttura giudiziaria.-

Certamente l'introduzione di tale organismo ha consentito, da un lato, di far venir meno le questioni di competenza anteriormente esistenti tra Pretura e Tribunale, dall'altro di concentrare tutte le risorse in una sola sede giurisdizionale di primo grado favorendo una più equilibrata utilizzazione delle stesse.-

Tale ufficio, inoltre, giudicando normalmente in composizione monocratica, essendo la composizione collegiale, considerata maggiormente garantistica, limitato a casi specificamente previsti per legge, ha consentito l'utilizzazione nel processo di un maggior numero di magistrati.-

Tuttavia il permanere di un procedimento civile in gran parte farraginoso, l'inadeguatezza dell'organico dei magistrati, l'assenza di idonee strutture di supporto non hanno consentito di avviare a soluzione il problema della lentezza della macchina giudiziaria, nonostante l'istituzione di giudici onorari di supporto (GOA e GOT), anche a causa di maggiori ritardi riscontrati negli ulteriori gradi di giudizio.-

C) Il ritorno della collegialità

Il nuovo processo societario come disciplinato dal decreto legislativo 17/1/2003 n. 5 entrato in vigore il 1° gennaio 2004 prevede che le controversie relative alle

materie dallo stesso regolate siano attribuite al Tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi, del tutto eccezionali, di giudizio monocratico.-

Con tale processo, che risulta distinto in due fasi, l'una riservata alle parti per la definizione del "thema decidendum" e del "thema probandum", in cui non è previsto, se non eccezionalmente, l'intervento del giudice, l'altra, di contenuto decisorio, che culmina nella pronuncia di sentenza, con dispositivo e motivazione, di regola, letti in udienza, si è voluto predisporre un modello di riferimento per un'integrale modifica del codice di procedura civile improntata al coinvolgimento della classe forense nella parte preliminare; ciò al fine di consentire un minor impegno processuale dei magistrati il cui organico non è dilatabile che in margini ristretti onde consentire l'utilizzo di personale particolarmente qualificato.-

La regola della collegialità è stata riaffermata con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.-

D) Il nuovo modello di processo civile

Con la legge 14/5/2005 n. 80, di conversione, con modificazioni, del D.L. 14/3/2005 N. 35, il legislatore ha novellato numerosissime disposizioni del codice di rito le più pregnanti delle quali entreranno in vigore l'1 marzo 2006, disponendo, tra l'altro, un'ampia modifica della fase introduttiva di trattazione del processo di cognizione e consentendo alle parti di scegliere il rito ordinario monocratico o quello collegiale societario così mantenendo un dualismo che si inserisce in una pluralità di riti inidonei a rendere il processo civile funzionale a una rapida definizione delle controversie.-

Considerazioni conclusive

Il vero nodo di fondo della Giustizia nel nostro Paese consiste nell'evidenziato e rimarcato "deficit" strutturale dell'organizzazione giudiziaria il cui ammodernamento deve essere attuato mediante il completamento degli organici del personale amministrativo, l'utilizzo di strumenti tecnologicamente adeguati, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie la cui previsione appare anacronistica sia per l'eccessivo numero di uffici che per la loro dislocazione territoriale .-

Per quanto attiene al settore civile è necessario che sia progettata e attuata una riforma processuale unitaria idonea ad incidere sulla durata del processo.-

Al riguardo si è sottolineato da più parti che una riforma processuale moderna ed acceleratoria è stata posta in essere da tempo con l'entrata in vigore del rito del lavoro la cui sperimentazione, ormai collaudata, potrebbe essere posta a base di tutte le controversie civili.-

Ma la mancanza di idonee strutture, la carenza dell'organico dei magistrati, la prassi di far prevalere sulla trattazione orale, quella scritta, ha snaturato tale processo nel punto più qualificante consistente nella imposizione di tempi assai rapidi per la definizione della lite.-

È quindi evidente che occorre incidere sul momento processuale istituendo l'ufficio del giudice, caratterizzato dalla figura del collaboratore di giustizia, alle dirette dipendenze del giudicante e sull'apparato motivazionale che deve essere improntato a sinteticità rendendo possibile in ogni grado del giudizio la motivazione contestuale della decisione con la riserva della pronuncia differita a casi complessi, e, giuridicamente, di notevole rilevanza.-

Per quanto attiene al sistema processuale penale si impone uno snellimento del rito mediante la abbreviazione dei tempi delle indagini, una ristrutturazione delle impugnazioni e la restituzione dei riti alternativi alla loro originaria funzione qualora si voglia conservare il rito accusatorio, peraltro in netto calo di consensi.-

Si rende altresì necessaria l'introduzione di misure di sfoltimento del contenzioso penale gravante sui giudici togati mediante un ampliamento delle competenze dei giudici di pace e l'attuazione di un congruo programma di depenalizzazione che consenta di enucleare un numero più contenuto di reati, a tutela dei valori primari della società civile.-

LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Il nuovo assetto della Magistratura com'è evidenziato dalla riforma del suo ordinamento recentemente predisposta presenta alcune innovazioni strutturali che sono in controtendenza rispetto alla necessità di modernizzazione del sistema al fine di renderlo efficiente e tempestivo a fronte della domanda di giustizia che proviene dai cittadini.-

Il complicato sistema dei concorsi previsti per l'attribuzione ai magistrati delle funzioni di appello e di cassazione implica la valorizzazione soprattutto di elementi teorici che finiranno inevitabilmente per favorire i magistrati meno gravati da compiti di istituto.-

La titolarità di un ufficio con carichi di lavoro assai rilevanti, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo ed il puntuale, meritorio, adempimento da parte del

magistrato dei compiti attribuitigli è elemento che merita di essere , invece, particolarmente considerato come elemento di valutazione complessiva, unitamente al bagaglio culturale emergente, soprattutto, dai provvedimenti assunti.-

La ricerca delle attitudini emergenti da tale valutazione complessiva non può che competere agli organi di governo autonomo della Magistratura quali sono il Consiglio Superiore ed i Consigli Giudiziari.-

Il sistema dei concorsi come strutturato dalla riforma appare infatti inadatto all'individuazione dell'uomo giusto per il posto giusto in cui si concreta un'indagine selettiva non già verticale bensì orizzontale dei magistrati in ossequio al principio costituzionale secondo cui i medesimi si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni.-

Analoga considerazione negativa deve essere manifestata per la prevista istituzione della scuola della Magistratura gerarchicamente dipendente dalla Corte di Cassazione che, quale organo giurisdizionale di vertice, non è istituzionalmente preposta a garantire l'affinamento della professionalità dei magistrato che deve essere perseguita senza condizionamenti, né interni né esterni, a garanzia dei valori costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza connotanti la Magistratura nel suo insieme.-

Deve aggiungersi che, per quanto attiene alla posizione del pubblico ministero, la netta separazione delle funzioni con il disfavore per il passaggio dall'una all'altra non è conforme alla natura del Pubblico Ministero come prevista nel nostro ordinamento che lo connota quale promotore di giustizia improntato all'imparzialità come risulta dal tenore dell'art. 358 c.p.p. che gli impone di svolgere accertamenti anche "a favore delle persone sottoposte alle indagini" e ne evidenzia la qualità di organo nutrito della cultura della giurisdizione.-

Ma una considerazione di fondo, a questo punto, si impone.-

La riforma della giustizia nel nostro Paese non è più un problema settoriale la cui soluzione possa essere demandata ad esperti ed operatori del diritto, poiché coinvolge la natura stessa del nostro ordinamento democratico che presuppone l'esistenza di uno Stato di diritto, la cui essenza è minacciata dalla mancata tutela di inalienabili garanzie previste a tutela di ogni singola persona.-

Il prestigio internazionale dell'Italia appare gravemente compromesso dalle ripetute inadempienze ad obblighi assunti in organismi sopranazionali che impongono una riforma strutturale del nostro sistema processuale.-

È necessario quindi che vengano reperite le risorse economiche necessarie che consentano di far compiere un rilevante salto di qualità all'amministrazione della giustizia mediante un potenziamento dei servizi ed una semplificazione dei riti sulla base di normative semplici e chiare che consentano di ricondurre il processo alla sua essenziale funzione di strumento predisposto per consentire che la domanda di giustizia sia tempestivamente soddisfatta da parte di giudici indipendenti e imparziali, professionalmente qualificati.-

Il pericolo di transitare, in Europa, dal novero di osservati speciali a quello di incorreggibili inadempienti è concreto e può comportare, per il nostro Paese, un isolamento anticipatore di gravi sanzioni.-

LA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

CONSIDERAZIONI GENERALI

La situazione dell'amministrazione della giustizia nel distretto non presenta particolari elementi di negatività.-

1) Settore Penale I capi degli uffici segnalano che l'attuale sistema processuale penale porta ad una mortificazione della pretesa punitiva che trova nella sostanziale incertezza della pena il suo suggello a causa di una certa irrazionalità della procedura stessa frutto di farraginosità e di vuoti formalismi i quali "senza nulla giovare ai fondamentali diritti della difesa rendono talvolta proibitiva una definizione dei processi in termini ragionevoli "con la conseguenza dell'intervento, negativo sotto tutti i profili dell'estinzione dei reati per effetto del maturarsi della prescrizione (ad esempio al Tribunale di Trieste nel periodo in considerazione sono state dichiarate ben 100 prescrizioni a fronte di 94 nel periodo precedente).-

Tutto ciò nonostante il lodevole impegno dei giudici che, nel complesso, ha portato nel Distretto una diminuzione delle pendenze (ad esempio presso il Tribunale di Trieste le pendenze sono diminuite da 1703 a 1384 con ben 2313 sentenze depositate dalla sezione penale; la pendenza è stata significativamente ridotta anche presso la Corte d'Appello ma già si profila, per l'incalzare di numerose sopravvenienze, un aumento della pendenza anche a causa della recente approvazione della legge cosiddetta "ex Cirielli".-

Quanto alle intercettazioni telefoniche e ambientali risulta quanto segue:

Tribunale di Trieste: Dalle numerose richieste di proroga della durata delle intercettazioni telefoniche (n. 2873 contro noti n. 189 contro ignoti) a fronte di n. 2212 e 185 dell'anno precedente si desume l'assai reiterato, prolungato e sempre crescente ricorso a questo strumento investigativo, che risulta per altro autorizzato dal GIP in numero di 766 contro noti e in numero di 112 contro ignoti (nell'anno precedente rispettivamente n. 583 e 118); il gravosissimo impegno economico dovrebbe consigliare un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici, con accordata prevalenza alla più efficace modalità ambientale.-

Tribunale di Udine: Il Procuratore della Repubblica sostiene quanto segue: il fenomeno delle intercettazioni telefoniche è caratterizzato da un progressivo sviluppo delle attività tecniche; ciò solo in minima parte dipende da una opzione investigativa, che tende a privilegiare l'aspetto tecnologico delle investigazioni, e che, in ogni caso, è ricollegabile alle note difficoltà di gestione del materiale probatorio nella fase dibattimentale, secondo le novellate disposizioni; in larga parte è conseguenza, specie per alcune tipologie di reato, quali il traffico di stupefacenti (fenomeno che non accenna a diminuire) di una ineluttabile necessità; invero anche il più "scalcinato" pusher è ormai in possesso di svariate utenze cellulari, con le quali gestisce il traffico differenziando addirittura le utenze così da poter individuare, al primo trillo, se il chiamante è un certo fornitore o un dato acquirente; né la possibilità di effettuare i controlli tradizionali di appostamento e pedinamento risulta agevolata dal costume ormai consolidato, anche per un piccolo spacciatore alle prime armi, di girare a lungo prima di reperire la droga dai nascondigli, percorrendo almeno un paio di sensi vietati onde accertarsi che la macchina "sospetta" sia effettivamente in fase di pedinamento; utile sarebbe l'acquisto, anziché il noleggio delle attrezzature per le intercettazioni telefoniche.-

Tribunale di Gorizia: incremento moderato delle intercettazioni telefoniche.-

Tribunale di Tolmezzo: andamento costante delle intercettazioni telefoniche e ambientali con lieve diminuzione (da 69 a 59) ed anche con lieve diminuzione delle proroghe autorizzate per il prolungamento dei termini delle indagini richieste dal P.M..-

Tribunale di Pordenone: le intercettazioni sono state nell'arco dell'anno in numero di 129, con durata media di 28 giorni, mentre quelle ambientali sono state in numero di 8, con durata media di sei giorni, e quindi con andamento sostanzialmente costante, ma con costi elevati (Euro 144.418,00.-).-

Quanto alla percentuale di accoglimento ricorsi contro misure cautelari personali risulta che: delle 380 richieste di riesame ex art. 309 C.P.P. ne sono state accolte 147, pari al 38,68%, mentre in precedenza le richieste di riesame erano state in numero di 362 e ciò a conferma di un costante trend ascensionale.-

In ordine alla incidenza sulle pendenze dell'utilizzazione del ricorso ai procedimenti speciali in primo e secondo grado è emerso che:

presso il Tribunale di Trieste sono stati definiti con rito abbreviato n. 229 procedimenti (pari al 6,01%), mentre sono stati definiti con applicazione della pena su richiesta delle parti n. 878 (pari al 23,07%), mentre con decreto sono stati definiti n. 361 (pari al 9,48%), quindi ancora scarsa l'efficacia deflattiva (percentuale complessiva 38,56%).-

Presso il Tribunale di Udine risulta che le modifiche dei procedimenti speciali di cui alla L. 5/6/2000 n. 114 con l'ampliamento della possibilità di fare ricorso a tali procedimenti nella fase dell'udienza preliminare ha effettivamente ridotto il carico di procedimenti destinati alla fase dibattimentale; ciò si è avvertito particolarmente nei procedimenti per i quali erano contestati reati che in astratto, avuto riguardo all'imputazione elevata dal Pubblico Ministero, prevedevano la pena dell'ergastolo; il ricorso a procedimenti speciali è tanto più frequente quanto più la conclusione del procedimento in fase dibattimentale, nelle previsioni dell'imputato e del suo difensore, appare sollecita, difettando in tale ipotesi la speranza di prescrizioni, depenalizzazioni, amnistie o condoni; dinnanzi al GUP, infatti, le definizioni con rito abbreviato sono aumentate del 50%, passando da 126 del periodo precedente alle 183 del periodo in considerazione; patteggiamento e giudizio abbreviato complessivamente definiscono quasi il 60% dei procedimenti:

Presso il Tribunale di Gorizia scarso è stato il ricorso ai riti alternativi, riguardanti soprattutto il patteggiamento.-

Presso il Tribunale di Tolmezzo discreto è stato il ricorso a riti speciali. Presso l'ufficio GIP sono stati definiti n. 106 procedimenti, confermando la tendenza nel periodo precedente; per il dibattimento vi sono state n. 47 definizioni, cui si aggiungono n. 13 definizioni per giudizi direttissimi e giudizi immediati.-

Presso il Tribunale di Pordenone frequente è stato il ricorso a riti speciali (patteggiamento e giudizio abbreviato) sia in udienza preliminare sia al dibattimento.-

Quanto alla Corte d'Appello: nel periodo 1/7/04 – 30/6/05 sono stati definiti dalle due sezioni penali, ai sensi dell'art. 599 c.p.p. n. 176 procedimenti, corrispondenti

all'11,2% del totale delle sentenze emesse, pari a n. 1571; poiché nel periodo precedente erano stati definiti allo stesso titolo n. 122 procedimenti, corrispondenti al 13,21% del totale delle sentenze emesse, pari a n. 923, appare evidente come l'applicazione dell'istituto non solo si è mantenuta in termini quantitativi molto modesti, ma ha registrato in termini percentuali una, sia pur lieve, flessione. Le ragioni di tale marginale ricorso al c.d. patteggiamento in appello sono da ricercarsi principalmente nella lentezza dei procedimenti, in particolare nei tempi lunghi dei dibattimenti di primo grado (peraltro fisiologicamente condizionati dalle complesse procedure di acquisizione delle prove), che rendono concretamente prospettabili agli imputati ben più consistenti vantaggi, quali le prescrizioni, le depenalizzazioni, le amnistie, gli indulti, etc.-

Per ciò che attiene alla percentuale di incremento o diminuzione delle impugnazioni è risultato che presso il Tribunale di Trieste le impugnazioni nel settore penale dibattimentale sono aumentate del 16% mentre nel settore GIP sono diminuite del 31% (da 367 a 253); presso i Tribunali di Udine, Gorizia, Tolmezzo e Pordenone non vi sono state significative variazioni.-

Per quanto attiene ai Giudici di Pace le variazioni presso gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto non consentono di formulare una media statisticamente valida. Presso alcuni uffici, soprattutto del circondario del Tribunale di Udine, nel settore penale vi sono stati aumenti da 1 appello del 2002 a 41 nel 2005, in genere proposti in attesa di prescrizione, in particolare può indicarsi una percentuale di aumento dal 6% al 9% presso il G.d.P. di Udine, una percentuale di aumento dall'1,2% al 7,8% presso il G.d.P. di San Daniele, una percentuale di aumento dal 4,72% al 7,14% presso il G.d.P. di Tolmezzo, mentre in altri Uffici non vi sono state variazioni significative.-

L'attribuzione di competenze penali ai Giudici di Pace ha avuto effetti pratici, sgravando i Tribunali di un numero sia pur non molto significativo di procedimenti penali di minor rilievo, soprattutto perché molto spesso reati di competenza del G.d.P. vengono attratti per connessione a quella del Giudice Ordinario. Detti effetti però si sono recentemente ridotti in seguito alla riattribuzione alla competenza del Giudice Ordinario dei reati di guida in stato di ebbrezza, reati che davano luogo, nel distretto, ai procedimenti numericamente più rilevanti e più significativi fra quelli oggetto dell'attribuzione della competenza penale ai Giudici di Pace.-

Non va poi dimenticato, quanto al corretto funzionamento degli Uffici del G.d.P., che, a causa della recente normativa di cui al D.L. 27/7/05 n. 144, gli Ufficiali di P.G. non possono più svolgere funzioni di P.M., per cui si sono avuti gravi disagi nell'esercizio del magistero penale dei G.d.P., con sospensione – in certi uffici quasi completamente - della celebrazione delle udienze penali, atteso che le Procure non hanno la possibilità di far presenziare alle udienze i Sostituti ed essendo molto ridotto il numero di Vice Procuratori Onorari.-

2) settore civile Il numero ridotto di grandi industrie ed imprese limitano i procedimenti conseguenti ai dissesti delle stesse, come le procedure concorsuali di notevole rilievo e cause connesse ovvero i procedimenti in materia industriale rimanendo invece numerose le cause di risarcimento danni, quelle in materia di diritti reali, soprattutto nei circondari che comprendono zone montuose o collinari, e quelle relative a controversie di lavoro e previdenziali.-

3) Organizzazione e uffici amministrativi

Sviluppo delle tecnologie e informatizzazione

All'interno del distretto particolarmente apprezzabile è stato il lavoro compiuto. Tutti gli uffici risultano cablati, tranne alcune sedi del Giudice di Pace non ricadenti nei comuni capoluogo. Tutti gli Uffici Giudiziali risultano attestati sulla Rete Unitaria della Giustizia e tutti gli uffici, i magistrati, i dirigenti e numerosi funzionari ed impiegati sono forniti di casella di posta elettronica. Il protocollo informatizzato è entrato a regime.

Per quanto riguarda il settore civile esso risulta informatizzato, sia nel primo che nel secondo grado e sia nel settore ordinario che nella materia del lavoro e della volontaria giurisdizione, tramite l'applicativo S.I.C.

Per quanto riguarda il settore penale le Procure, i Tribunali e gli Uffici del Giudice di Pace circondariali utilizzano il sistema Re.Ge. A Trieste i ruoli di udienza del Tribunale, della Procura, della Corte d' Appello e della Procura Generale sono gestiti informaticamente con programmi realizzati in sede.

La Procura Generale utilizza il sistema S.i.P.Ge. per il coordinamento delle indagini.

Anche nel settore della giustizia minorile lo sviluppo informatico ha raggiunto una buona diffusione.

Resta da segnalare la significativa contrazione delle risorse messe a disposizione e ciò ha determinato, in particolare, grandi difficoltà nell'assicurare il ricambio dell'hardware soggetto a rapida obsolescenza.

Formazione ed aggiornamento

Nel periodo oggetto di relazione (1 luglio 2004-30 giugno 2005) si sono svolti ben 20 corsi di formazione destinati al personale amministrativo per un totale di 110 giornate e con complessivi 647 partecipanti. In particolare quanto ai dirigenti amministrativi ed agli ufficiali giudiziari, l'ufficio formazione di Trieste ha realizzato iniziative rivolte all'intero nord-est (distretti di Venezia, Trieste, Trento e Bolzano).

Le iniziative di formazione rivolte alla Magistratura Ordinaria sono state 9 e 4 quelle rivolte alla Magistratura Onoraria.

L'insieme dell'attività svolta in campo formativo e gli elevati standard conseguiti portano a considerare il Distretto di Trieste come luogo di eccellenza in ambito nazionale quanto alle politiche di formazione ed aggiornamento.

Sviluppo organizzativo e situazione del personale amministrativo

Il nostro Distretto registra le ampie carenze di personale amministrativo comuni a buona parte dell'area settentrionale del Paese. La Corte d'Appello, in particolare, si colloca al quinto posto, su 29 Corti a livello nazionale, per entità delle scoperture di personale amministrativo.

Pur all'interno di tale grave contesto va apprezzabilmente rilevato, nell'insieme degli uffici, una forte etica del lavoro pubblico che consente di assicurare un servizio giustizia in larga parte corrispondente alle attese dell'utenza.

Non mancano alcuni risultati particolarmente meritevoli di menzione. Le cancellerie della Corte d'Appello, in particolare, sono riuscite a ridurre l'arretrato nella compilazione delle schede per il casellario da 898 schede da compilare al 1 luglio 2004 ad appena 60 schede in arretrato al 30 giugno 2005. Quanto alle procedure di attestazione di "irrevocabilità delle sentenze penali" la stessa cancelleria della Corte ha ridotto l'arretrato, nel medesimo periodo, da 810 a 90 attestazioni.

A) GIUSTIZIA PENALE

1) Delitti oggettivamente e soggettivamente politici con particolare riguardo ai delitti di carattere terroristico.-

2) Associazione di tipo mafioso.-

Tribunale di Trieste: il Presidente riferisce che “la storia meno recente di questa travagliata parte d’Italia – soprattutto della Venezia Giulia – si è caratterizzata per l’alternanza fra la pacifica coesistenza di etnie e culture diverse e la tragedia della guerra e degli eccidi. Ne sono derivate tensioni storiche non del tutto sopite, mai comunque sfociate, negli ultimi quattro decenni, in delitti soggettivamente e oggettivamente politici, mentre alla realtà del circondario di Trieste risulta del tutto estraneo il fenomeno terroristico, e la buona tenuta del tessuto sociale ha finora impedito la commissione di crimini riconducibili all’attività delittuosa delle associazioni di tipo mafioso e all’infiltrazione di tali gruppi organizzati nei vari settori economici”.-

Parzialmente diverse sono le valutazioni esposte dalla locale DDA, secondo la quale “la presenza di strutture associative di tipo mafioso (o comunque operanti con metodo mafioso, secondo lo schema dell’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991) non è una novità in un territorio pur fondamentalmente non ricettivo rispetto a fenomenologie di questo tipo: già in precedenza, attraverso le indagini sulla strage avvenuta a Udine nel dicembre 1998, si era scoperta l’esistenza di una potente associazione mafiosa in grado di monopolizzare nell’area udinese i mercati della prostituzione, della droga, dell’ingresso di clandestini e addirittura contrapporsi all’azione delle forze dell’ordine facendo uso di esplosivo” (si deve però notare in proposito che il processo è ancora in corso alla Corte d’Assise d’Appello di Trieste). “La successiva operazione (denominata Torre Annunziata) faceva emergere nell’area di Monfalcone la presenza di gruppi terroristici derivanti dalla sfaldatura del noto clan D’Alessandro (si deve però notare che questa Presidenza non è a conoscenza dei termini e degli sviluppi di tale indagine, comunque risalente ad anni passati). “Le più recenti iniziative di indagine della DDA hanno invece portato alla scoperta, ancora in area udinese, di personaggi e interessi economici collegati a una potente famiglia della “ndrangheta” calabrese. Gli atti del relativo procedimento saranno trasmessi, per competenza dovuta per connessione, all’A.G. di Catanzaro”. “Il settore terroristico-eversivo vede l’Ufficio impegnato su tre fronti distinti: quello relativo agli attentati rivendicati dai Nuclei Antimperialisti Territoriali

(N.T.A.); l'altro afferente l'attività di cellule fondamentalistiche islamiche e il terzo riguardante gli attentati riferibili al c.d. "Una Bomber". Nel primo caso le indagini si sono concluse col deposito degli atti nei confronti di tre persone cui viene ascritto, fra l'altro, il reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis C.P.), negli altri casi gli accertamenti versano in una fase particolarmente delicata e interessante, tale a imporre la più assoluta segretezza."-

La DDA riferisce ancora, genericamente, di essere impegnata in "materia di migrazione illegale e del suo complesso indotto criminoso" mentre "in materia di stupefacenti l'operatività dell'Ufficio è rivolta soprattutto al contrasto di grossi traffici internazionali rispetto ai quali Trieste rappresenta, con il suo porto e le sue aree confinarie, uno degli snodi strategici della direttrice che va dai Balcani verso il centro e il Nord Europa".-

Nel periodo, secondo quanto viene riferito, si è registrato un omicidio e un tentato omicidio plurimo con identificazione dei responsabili, mentre non vi sono stati altri fatti di sangue particolarmente significativi e sporadiche, e mai comunque cruente, sono state le rapine.-

Tribunale di Udine: si è rilevata solo la presenza di associazioni a delinquere diretta alla commissione di reati di riciclaggio, favoreggiamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina nonché allo spaccio di stupefacenti, fenomeni non particolarmente gravi. La Procura della Repubblica di Udine afferma che devesi "escludere la presenza di una criminalità organizzata profondamente radicata sul territorio".-

Tribunale per i Minorenni: il Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale segnala che nel periodo vi sono state indagini preliminari aventi ad oggetto una vasta organizzazione per delinquere, della quale è stato possibile individuare l'intero organigramma, finalizzato al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con ramificazioni in Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia e Albania. Nel procedimento risultano indagati 15 minorenni extracomunitari (14 accolti nella medesima struttura di accoglienza), implicati in vario modo nella tratta di persone e

attivamente impegnati, quotidianamente o quasi, quali passeur, con coinvolgimento nei fatti – reato di maggiorenni, nella maggior parte di etnia albanese.-

3) Delitti di omicidio, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, furti.

Tribunale di Trieste: nel periodo considerato sono pervenuti procedimenti in numero di 2 per omicidio, in numero di 62 per rapina (in precedenza n. 54), il numero di 35 per estorsione (in precedenza n. 40), in numero di 436 per furto (in precedenza n. 489), ma nessuno per i reati di sequestri a scopo di rapina o di estorsione. Dalle relazioni del Procuratore della Repubblica emerge che si procede per un reato di omicidio volontario.-

Tribunale di Udine: a giudizio del Presidente del Tribunale i reati di omicidio commessi nel circondario sono delitti “d’impeto” e il Procuratore della Repubblica segnala un omicidio scoperto il 9/10/2004, un omicidio e contestuale tentato omicidio in Comune di Ragogna, nonché un duplice omicidio commesso a Udine. Stabile in numero di furti e rapine, anche a banche, comunque di non rilevante gravità, non sempre con soddisfacente risultato investigativo, soprattutto per i furti.-

Tribunale di Gorizia: nel periodo considerato il Procuratore della Repubblica segnala che sono stati avviati n. 3 procedimenti per tentato omicidio e n. 4 per omicidio, mentre sono state commesse 25 rapine (di cui 3 tentate) e n. 15 estorsioni (di cui 6 tentate).-

Tribunale di Tolmezzo: al Tribunale è pervenuto un solo procedimento per omicidio volontario, già definito con rito abbreviato e con sentenza GUP del 7/7/05.-

Tribunale di Pordenone: il Procuratore della Repubblica segnala un solo reato di omicidio volontario e due di omicidio volontario tentato, un lieve incremento delle rapine (da 71 a 78); la diminuzione del numero di denunce per furti commessi da ignoti potrebbe derivare appunto da mancata denuncia per fatti di minore gravità. Destano allarme sociale i furti in abitazione commessi da stranieri.-

Corte d'Appello: sono in carico alla Corte d'Assise d'Appello n. 4 omicidi volontari (contro due del periodo precedente), n. 4 tentati omicidi, n. 49 rapine (di cui 4 alla Sezione per i Minorenni), n. 10 estorsioni e n. 194 furti (di cui 7 alla Sezione per i Minorenni), mentre non vi sono in carico appelli per sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.-

Tribunale per i Minorenni: il Procuratore della Repubblica per i Minorenni segnala la pendenza di indagini preliminari per numerosi furti in supermercati della Regione commessi, in modo sistematico, da minorenni provenienti dal ferrarese, e per furti e ricettazione commessi in Trieste.-

4) Reati contro la Pubblica Amministrazione

Tribunale di Trieste: al Tribunale nel periodo considerato sono stati trattati procedimenti per reati contro la P.A. n. 290 (contro i 314 del periodo precedente), dalla Sezione GIP, di cui 15 (contro 14) per peculato, 3 per concussione (in precedenza 3), 5 per corruzione (contro 7) e 93 (contro 89) per abuso d'ufficio, mentre alla sezione penale sono sopravvenuti 8 procedimenti (contro i 2 del periodo precedente), per cui si rileva una sostanziale stabilità; sia pure in calo, "i reati che approdano al processo testimoniano una carenza di sensibilità di fondo a tutti i livelli, nonostante che le vicende giudiziarie degli ultimi anni avrebbero dovuto affinare verso il rispetto del patto sociale, e, segnatamente, verso la doverosa distinzione fra l'interesse personale e quello dell'ufficio, fra cosa privata e cosa pubblica".-

Il Procuratore della Repubblica segnala in sede di indagini preliminari un reato per corruzione aggravata, stralcio della più ampia indagine della Procura di Torino sui pacemaker e le valvole cardiache e viene avanzata l'ipotesi di dazioni di somme su conti cifrati svizzeri al responsabile dell'unità cardiologia degli Ospedali Riuniti di Trieste da parte di manager delle società distributrici dei dispositivi medicali per elettrofisiologia ed elettrostimolazione, un reato di peculato (per 400.000,00 Euro) commesso dal Direttore della Cassa Edile di Trieste, un procedimento, in parte definito, a carico, di un trentina di persone per truffa in danno alla Regione Friuli Venezia Giulia.-

Tribunale di Udine: il Presidente del Tribunale segnala che i reati in considerazione risultano in diminuzione. A sua volta il Procuratore della Repubblica segnala, oltre a una serie di procedimenti a carico di appartenenti alle forze dell'ordine (carabinieri e polizia) per i reati di peculato, corruzione e abuso d'ufficio e falso, condotte per altro episodiche, l'emersione di gravi condotte in materia di realizzazione di opere pubbliche (nel caso di lavori per la messa in sicurezza di pareti rocciose e il posizionamento di reti metalliche paramassi) in Comuni del circondario caratterizzate da una sistematica turbativa delle gare nel periodo 2000/2004, con la complicità del pubblico amministratore che veniva illecitamente retribuito.-

Tribunale di Gorizia: nulla viene segnalato dal Presidente del Tribunale, mentre il Procuratore della Repubblica riferisce che sono in corso diversi procedimenti, anche di una certa complessità, per i reati di cui all'art. 329 C.P. (n. 47).-

Tribunale di Tolmezzo: nulla da segnalare per quanto si riferisce al Tribunale mentre il Procuratore della Repubblica segnala alcuni procedimenti collegati ai contributi relativi alle Universiadi invernali del 2003 o alla ricostruzione post – alluvione del 29/08/2003.-

Tribunale di Pordenone: nulla da segnalare quanto al Tribunale mentre il Procuratore della Repubblica riferisce che “nel periodo in esame risultano accertati, per lo più, episodi connessi ad una non corretta gestione dei beni della Pubblica Amministrazione (peculato connesso all'uso di veicoli di servizio o dei supporti telefonici o informatici utilizzati nell'espletamento delle funzioni; appropriazione di somme o beni detenuti per ragioni di servizio, etc.)”.-

Corte d'Appello di Trieste: nel periodo in considerazione sono stati presentati appelli per reati contro la Pubblica Amministrazione in numero di 114, di cui per reati commessi da p.u. n. 20 (n. 3 per corruzione, n. 6 per abuso d'ufficio, n. 7 per peculato, n. 2 per omissione o rifiuto d'atti d'ufficio e n. 2 per sottrazione o danneggiamento di cose pignorate), n. 94 reati commessi da privati (uno da minorenni) (n. 9 per violenza o minaccia a p.u., n. 81 per resistenza, n. 1 per millantato credito, n. 1 per inadempimento di contratti di pubbliche forniture e 1 per esercizio abusivo della professione).-

5) Reati commessi da cittadini stranieri.

I reati commessi da cittadini stranieri, in massima parte da extracomunitari, possono stimarsi nella misura del 35% circa del totale, percentuale certamente significativa, ma da collocarsi nel particolare contesto di questa zona di confine e di transito. Ben quattro circondari di Tribunale del Distretto confinano con la Slovenia e uno anche con l'Austria. Ovviamente notevole, anche se in diminuzione (come si è già detto, per una alternanza di scelte di rotte di transito e per un controllo sempre più efficace degli organi di Polizia, in collaborazione con quelli sloveni), è il numero dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di traffico di stupefacenti e di riciclaggio di autovetture. Quanto al primo, al Tribunale di Trieste, per esempio, si registrano 101 procedimenti, mentre numerosissimi sono quelli per il circondario del Tribunale di Gorizia e numerosi quelli per il circondario del Tribunale di Tolmezzo. Numerosi a Trieste, Udine, Gorizia e Tolmezzo i reati di inottemperanza all'intimazione di uscire dal territorio dello Stato e violazione all'ordine di espulsione.-

La Procura della Repubblica di Trieste segnala altresì alcuni gravi reati commessi da stranieri di sfruttamento della prostituzione, anche previo favoreggiamento all'introduzione clandestina previo reclutamento all'estero. Segnala altresì numerosi reati di riciclaggio di autovetture rubate destinate ai mercati dell'Est.-

6) Reati di violenza sessuale e pedofilia.

Tribunale di Trieste: in leggero aumento i reati di violenza sessuale (6 quelli giudicati dalla sezione penale, di cui uno su minori, a fronte dei 4 del periodo precedente; 32 i procedimenti davanti al GIP e 17 su minori, per un totale di 43 contro i 45 complessivi dell'anno precedente) e ciò a riprova, da un lato della maggior disponibilità alla denuncia, dall'altro, di un contesto culturale che dalla libertà dei costumi fa derivare comportamenti del tutto irrispettosi della persona e della libertà altrui.-

Tribunale di Udine: sono sopravvenuti alcuni procedimenti per violenza sessuale e pedofilia e alcuni procedimenti per commercio di immagini pedopornografiche via internet. Il Procuratore della Repubblica segnala che sono in netto aumento le denunce sia in danno di persone offese adulte, sia in danno di minori. In tale seconda ipotesi, di gran lunga prevalenti sono, purtroppo, le violenze sessuali intrafamiliari. I procedimenti sono in numero di 40 , di cui 9 ai danni di minori, e la Procura ha potuto utilizzare fortunatamente le strutture necessarie all'esame con le forme protette previste dall'art. 498, comma 4 c.p.p. in quanto poste a disposizione da una O.N.L.U.S.. In numero di quattro sono i procedimenti per pornografia minorile e 11 per detenzione di materiale pornografico.-

Tribunale di Gorizia: abbastanza numerosi sono i procedimenti per violenza sessuale mentre il Procuratore della Repubblica segnala che sono stati trattati n. 21 procedimenti per reati di violenza sessuale, n. 5 per il reato di cui all'art. 609 quater, n. 3, 3 per il reato di cui all'art. 609 quinquies, n. 2 per il reato di cui all' art. 600 bis, n. 4 per il reato di cui all'art. 800 ter, n. 4 per il reato di cui all'art. 600 quater e n. 1 per il reato di cui all'art. 600 sexies C.P.. Le leggi 15/2/96 e 3/8/98 n. 269 non hanno, allo stato, comportato sensibili variazioni in ordine alla prevenzione e alla repressione di reati di violenza sessuale.-

Tribunale di Tolmezzo: al Tribunale nel periodo erano pendenti n. 2 processi per reati di violenza sessuale, dei quali uno è stato definito; presso l'ufficio GIP- GUP all'inizio del periodo erano pendenti processi in numero di 8, ne sono sopravvenuti 13, cosicché ne sono pendenti alla fine del periodo n. 12. Nessun reato di pedofilia.-

Tribunale di Pordenone: il Procuratore della Repubblica segnala che vi è un aumento, sia pur lieve, del numero di reati denunciati in materia di violenza sessuale (40 rispetto ai 35 precedenti), con leggera diminuzione di quelli denunciati in danno di minore degli anni 14 (7 rispetto ai 10 precedenti). A parte pochissimi episodi riconducibili a extracomunitari, trattasi di casi sostanzialmente riconducibili a violenza nell'ambito familiare ovvero a opera di conoscenti del nucleo familiare. Il fenomeno continua a destare allarme, anche se non sempre assume i caratteri di vera e propria aggressione fisica, ricomprendendo il dato di cui sopra anche casi lievi.-

Corte d'Appello: mentre nel biennio luglio 2003/giugno 2004 nessun appello è pervenuto alla Corte nel periodo in considerazione si è avuto un preoccupante sviluppo con iscrizione di ben 22 procedimenti (uno a carico della Sezione per i Minorenni), di cui n. 3 per reati di violenza sessuale di gruppo e uno per violenza sessuale ed atti sessuali con minorenne.-

7) Reati contro l'incolumità pubblica e la salute nonché in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.-

Tribunale di Trieste: sono in incremento il numero di reati ambientali presso la sezione penale (26 contro i precedenti 15), mentre sono in calo quelli presso la sezione GIP (8 contro i 29 precedenti); i procedimenti relativi a violazioni edilizie ed urbanistiche sono in numero di 6 dinnanzi alla sezione penale e 9 avanti la sezione GIP; non si registrano procedimenti iscritti per reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini, sia mediante l'adulterazione che la contraffazione di sostanze alimentari. La Procura della Repubblica segnala la pendenza del dibattimento per il reato di inquinamento atmosferico da parte della Ferriera di Servola, dissequestrata condizionatamente dopo le migliorie tecniche all'impianto.-

Tribunale di Udine: stabile il numero dei reati in materia edilizia, scarsi di numero quanto meno sotto il profilo qualitativo, anche a motivo dei recenti provvedimenti di condono; maggiore è il numero di procedimenti pendenti per reati in materia ambientale (ex L. Galasso) e quelli inerenti allo smaltimento dei rifiuti, all'inquinamento delle acque e atmosferico, pur non suscitanti particolare allarme, ma di difficile accertamento tecnico.-

Di allarmante gravità sono invece i reati i cui procedimenti sono in fase di indagini preliminari. L'inquinamento delle lagune di Grado e Marano dichiarati "sito inquinato di interesse nazionale" con nomina di "commissario delegato per l'Emergenza nella Laguna di Marano Lagunare e di Grado" con poteri straordinari, presentano ingenti quantità di metilmercurio, con compromissione della falda acquifera sottostante gli stabilimenti e l'emissione in atmosfera di quantitativi notevoli di mercurio per l'assenza di idonei sistemi di abbattimento e la irregolare gestione di discariche esaurite. Altro fenomeno rilevante appare quello del cattivo e illegale funzionamento degli impianti di smaltimento e di depurazione del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana (ora Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.), il quale ha provocato l'inquinamento dell'ambiente

marino e la presenza di sedimenti metallici quali boro, stagno, alluminio, ferro, bario, piombo, cadmio, cromo, titanio, nichel, rame, cobalto e mercurio e la presenza di inquinanti organici quali oli minerali, poloclorobifenili e diossina.-

Tribunale di Gorizia: in sede di indagini preliminari nel periodo considerato vi sono stati procedimenti in numero di 22 per violazione della L. 283/62 in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari, in numero di 10 per adulterazione o corruzione di sostanze alimentari e in numero di 10 per inquinamento di acque,; tutto di non particolare gravità.-

Tribunale di Tolmezzo: nessun procedimento pende dinnanzi al Tribunale mentre diversa è la situazione segnalata dalla Procura della Repubblica la quale informa che pendono alcuni procedimenti relativi alle violazioni del D.lgs n. 22/97 commesse da rappresentanti di società che lavorano inerti estratti dal greto dei fiumi e che è tuttora in carica il commissario straordinario nominato dal governo per la gestione dell'emergenza relativa alle lavorazioni della Cartiera Burgo di Tolmezzo.-

Tribunale di Pordenone: nulla di particolare viene segnalato dal Presidente del Tribunale mentre il Procuratore della Repubblica riferisce che i procedimenti in materia di tutela ambientale hanno riguardato episodi ordinari, di non rilevante allarme, relativi per lo più a scarichi non in regola, ad abbandoni incontrollati di rifiuti, o a lievi irregolarità della gestione di discariche, accumulo di limo prodotto da aziende di lavaggio di inerti.-

Corte d'Appello: in corte nel periodo considerato sono pervenuti: complessivamente n. 33 procedimenti di cui n. 10 in materia di tutela dei beni ambientali e culturali, n. 6 in materia urbanistica, n. 11 in materia di inquinamento industriale e n. 1 in materia edilizia.-

7) Reati societari, di bancarotta, inerenti al diritto penale dell'economia in generale, di usura.

Tribunale di Trieste: per quanto riguarda i reati societari e fallimentari appare ancora prematuro il giudizio sugli effetti delle modifiche volute dal legislatore; allarmante comunque il loro incremento: n. 34 complessivamente dinnanzi alla sezione penale (n. 18

in precedenza), n. 134 iscritti dinnanzi alla sezione GIP (n. 65 in precedenza); i procedimenti per usura sono in numero di 10. il Procuratore della Repubblica segnala che anche a causa della situazione economica generale sono aumentate le indagini relative a reati fallimentari, ma spesso limitate a imprese minimali e comunque marginali, tranne che quelle per il fallimento della “galassia di imprese e società del gruppo Veneta Import Export”, che ha consentito l’accertamento di distrazioni reiterate e protratte per circa un decennio per circa 10 miliardi, nonché fatti di ricorso abusivo al credito per importi considerevoli (circa lire un miliardo).-

Tribunale di Udine: i processi per reati fallimentari sono numerosissimi (una almeno per ciascuna udienza dibattimentale) e, secondo il Presidente del Tribunale, la causa di tale numero “risiede nell’assenza di controlli amministrativi o sociali su un mondo economico nel quale le regole paiono sempre più sopportate con fastidio e che pare premiare, sul momento, la disinvoltura a spese delle doti imprenditoriali di sostanza”; “i reati societari e quelli tributari e finanziari, con l’entrata in vigore del d.lvo 61/02 e del d.lvo 10/3/2000 n. 74, hanno subito un sensibilissimo calo rispetto al passato nel panorama giudiziario, almeno nella fase dibattimentale”; quanto ai processi di usura va detto che riguardano fenomeni di una certa importanza e testimoniano una criminalità in materia certamente rilevante nel circondario. Anche il Procuratore della Repubblica segnala un aumento dei reati fallimentari e soprattutto la maggior gravità degli stessi, spesso collegati a gestioni di gruppi societari propri o impropri e all’uso sistematico di “prestanomi” cui intestare la società, ormai svuotata e resa insolvente a mezzo precedenti condotte distrattive. Con riferimento ai reati finanziari, se con la riforma introdotta dal d.lvo n. 274/2000 ne è diminuito il numero, deve rilevarsi come le condotte denunciate presentino profili di particolare gravità e insidiosità. Si segnala ancora l’emersione delle condotte illecite descritte ormai in gergo con il termine delle c.d. “frodi carosello” all’IVA.-

Il Procuratore riferisce ancora come la provincia di Udine “zona territoriale periferica, sia stata scelta per il perfezionamento di operazioni finanziarie di alto livello, caratterizzate da numerosi e significativi indici, che depongono per una loro funzionalità a operazioni di “lavaggio” di disponibilità di denaro di provenienza illecita, come ad esempio nel procedimento per l’esercizio di abusiva attività di intermediazione finanziaria (art. 166 T.U.F.) ove si è accertato un flusso di capitali provenienti da soggetti esteri (americani, canadesi e di altre nazionalità) a mezzo di bonifici su istituti di credito cittadini per oltre 30

milioni di dollari, posti in essere con evidenti e gravi violazioni delle normative anticiclaggio con la complicità degli stessi funzionari bancari.-

Tribunale di Gorizia: nel periodo considerato sono state avviate indagini per n. 10 reati di bancarotta fraudolenta e n. 2 per reati di usura.-

Tribunale di Pordenone: dai dati forniti dal Procuratore della Repubblica emerge che sono in calo rispetto al periodo precedente i reati societari (da 5 a 3), sia per le difficoltà di indagini sia, soprattutto, per le riforme legislative intervenute in materia; in calo anche le denunce per usura (da 4 a 3), in aumento, invece, in concomitanza con le difficoltà economiche di questi ultimi anni, le bancarotte fraudolente, passate da 10 a 17.-

Tribunale di Tolmezzo: nel periodo di riferimento erano pendenti presso il Tribunale al dibattimento n. 5 procedimenti per bancarotta semplice, senza variazioni rispetto al periodo precedente; per i reati tributari i numeri sono contenuti (n. 14), così come quelli per usura (n. 4).-

9) Casi di applicazione del mandato d'arresto europeo.

Alla Corte d'Appello sono pervenute nel periodo considerato n. 12 richieste di estradizione e 2 richieste di esecuzione a seguito di emissione di mandato d'arresto europeo.-

TRIBUNALE E UFFICI DI SORVEGLIANZA

Nel Distretto operano due Uffici di Sorveglianza, quello di Udine, con competenza sui circondari dei Tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone e Tolmezzo, e quello di Trieste, con competenza sul circondario del Tribunale di Trieste.-

A Trieste ha poi sede il Tribunale di Sorveglianza con competenza per tutto il distretto.-

L'efficienza e la produttività di detti Uffici e di detto Tribunale possono dirsi ottimali per la celerità e la responsabilità delle decisioni, anche se dai primi giorni del mese di gennaio del 2005 il Tribunale è privo del suo Presidente, tanto che può affermarsi che, sostanzialmente, non si riscontrano negli stessi procedimenti arretrati.-

In ordine alla qualità delle decisioni può ancora una volta affermarsi che le stesse si dimostrano sempre frutto di elevato senso di responsabilità, prudenza e attenta riflessione, tanto è vero che nel periodo in esame, quanto ai permessi premio e di necessità, non si sono verificati fatti di particolare gravità durante la fruizione dei medesimi. In occasione della concessione dei permessi premio vi è stato un solo caso di evasione di un detenuto dalla Casa Circondariale di Tolmezzo, subito costituito.-

Nella concessione dei benefici premiali, come in generale nella concessione delle misure alternative, i magistrati hanno saputo realizzare un attento e prudente contemperamento delle esigenze di reinserimento sociale dei condannati con quelle della sicurezza dei cittadini.-

Si è dovuto procedere, anche per il corrente anno, a talune immediate sospensioni e conseguenti (fisiologiche) revoche di misure alternative, dimostrazione della necessaria fermezza e tempestività, con la quale viene ripristinata la detenzione in carcere nei confronti di quei condannati che hanno deluso le aspettative degli operatori, e con ciò anche a dimostrazione della vitalità e dell'efficienza delle Forze dell'Ordine addette ai controlli e degli operatori penitenziari.-

Per quanto riguarda la liberazione condizionale, scarsissime sono le domande di accesso a tale beneficio, essendo spesso preferibile richiedere l'affidamento in prova, in

presenza dei requisiti di legge, tra cui rientra la prova – elementi certi e inequivocabili – di sicuro ravvedimento, come ai sensi dell'art. 176 c.p..-

I soggetti affetti da HIV e AIDS non hanno dato luogo, nel distretto, a particolari problemi: nei casi di particolare gravità è stato disposto il differimento dell'esecuzione della pena e – più spesso – concessa la detenzione domiciliare, come previsto dall'art. 47 quater O.P..-

Con le innovazioni legislative sono state attribuite agli uffici una serie di attività: ci si riferisce alle modifiche legislative relative alla competenza in tema di liberazione anticipata (L. n. 277/02), alla normativa sui detenuti stranieri extracomunitari (L. 182/02) e al c.d. indultino (L n. 207/03).-

La legge che regola ora la competenza in ordine al beneficio di cui all'art. 54 O.P. ha indubbiamente semplificato la procedura (procedimento de plano previsto dall'art. 69, comma 8, O.P., in luogo del procedimento di sorveglianza), ma non ha apportato alcun miglioramento sostanziale in termini di efficienza, dal momento che la competenza è ricaduta sui medesimi magistrati di sorveglianza che compongono i collegi del Tribunale di Sorveglianza, con la conseguenza che continuano ad occuparsi in sede monocratica della materia le stesse persone che se ne occupavano in sede collegiale (solo a Trieste vi sono stati, nel periodo in esame n. 305 procedimenti, mentre le numerose impugnazioni dei provvedimenti dei giudici monocratici hanno elevato, in modo considerevole, il numero di procedimenti del Tribunale di Sorveglianza).-

Analogo discorso vale per la menzionata normativa in materia di espulsioni, che richiede un accurata istruttoria da parte degli Uffici per la verifica, non sempre agevole, delle condizioni di legge (si pensi alla identificazione, alla individuazione esatta della nazionalità, alle condizioni di cui agli artt.13 e 12 D.lvo 286/98, alla sussistenza dei documenti di viaggio), che spesso alimenta reclami al Tribunale di Sorveglianza, a volte motivati solo dal desiderio di rimanere nel territorio.-

Per quanto riguarda il c.d. "indultino" si è verificato che nel distretto, pur con non poche difficoltà, si è provveduto a garantire una risposta in termini ragionevoli, compatibili con l'attività istruttoria che richiede una verifica sulle condizioni di vita del detenuto da parte delle Forze dell'Ordine e dei servizi, per la formulazione delle prescrizioni volte a contenere la pericolosità sociale del condannato. Non si è trattato di un "normale " atto di clemenza ma la formulazione della legge ha comportato un notevole investimento, in termini di lavoro e di tempo, da parte degli Uffici di Sorveglianza, che hanno dovuto non solo verificare le condizioni oggettive per accedere al beneficio, ma anche verificare le situazioni soggettive

per la previsione delle prescrizioni e, una volta concesso il beneficio, seguirne l'esecuzione. Si rileva poi che la legge in oggetto prevede la concessione del beneficio al condannato a pena residua inferiore ai due anni di detenzione che abbia già espiato metà della pena; a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (Sent. N. 278 del 2005) all'indultino possono accedere anche coloro che si trovano in misura alternativa. Ciò determina una duplicazione dei benefici per cui il detenuto, che si è visto rigettare una misura alternativa o che – peggio – ne ha subito la revoca, può ancora ripiegare sull'indultino, svilendo così il lavoro di verifica, di controllo e di sostegno dei servizi, ovvero si trova nella condizione di scegliere tra richiedere misure alternative ordinarie o tale beneficio straordinario, in termini di mera convenienza. Sussistono quindi delle fondate perplessità sulla efficacia di tale strumento legislativo, inadeguato a risolvere i problemi di sovraffollamento carcerario, in grado di aggravare ulteriormente il carico di lavoro degli Uffici di Sorveglianza, sicuramente non in sintonia con il lavoro degli operatori e dei servizi, volto a realizzare l'effetto rieducativi della pena. E' ormai inderogabile, la necessità di adeguare gli organici della Magistratura di Sorveglianza e del personale amministrativo (con una adeguata formazione professionale) alle nuove, moltiplicate esigenze e di attuare, in sede legislativa, una revisione dell'Ordinamento Penitenziario con una disciplina più definita e soprattutto più organica e coerente, adottando quelle minime accortezze che consentirebbero una minor dispersione di tempo ed energie, come quella di evitare che il Magistrato di Sorveglianza venga impegnato in rogatorie in carcere – spesso collocato in città diverse e lontane rispetto all'Ufficio di Sorveglianza – per una attività di mera acquisizione materiale delle dichiarazioni dei detenuti.-

B) GIUSTIZIA CIVILE

1) Diritto di famiglia

La famiglia fondata sul matrimonio appare in crisi sempre più accentuata nel territorio del distretto della Corte d'Appello di Trieste, come dimostrato dal numero crescente di separazioni personali e divorzi rispetto al numero di matrimoni, così come si deduce da quanto segue.-

Tribunale di Trieste: se il numero dei procedimenti di separazione personale appare in diminuzione (da 691 del precedente periodo a 620 di quello in considerazione), tale dato è controbilanciato dall'aumento dei procedimenti di divorzio, passati da 389 a 480; prevalgono le separazioni personali consensuali e i divorzi congiunti; infatti le procedure contenziose risultano essere rispettivamente del 20% per le separazioni e del 27% per i divorzi; il dato delle separazioni si avvicina a quello dei matrimoni celebrati annualmente nel circondario del Tribunale di Trieste, e ciò a conferma della crisi dell'istituto, con particolare riferimento a un contesto socio-culturale che sembra vivere il rapporto matrimoniale in termini di "volatilità", sia a livello delle coppie giovani sia a quello di coppie in età avanzata, dove l'insofferenza fa aggio sulla reciproca solidarietà; i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio sono lievemente diminuiti (69 contro 75) rispetto al periodo precedente, ma la loro durata si è prolungata da 5 mesi a 9 mesi; l'udienza presidenziale viene fissata mediamente entro 20 giorni; i provvedimenti resi all'esito dell'udienza che dispone l'affidamento dei figli si sono assestati nella percentuale del 45%; sono stati solo 5 i provvedimenti resi in materia di violenza nelle relazioni familiari contro le 10 del periodo precedente.-

Tribunale di Udine: pur essendo maggiore il numero di abitanti del circondario superiore a quello del Tribunale di Trieste e pur rimanendo preoccupante il numero delle separazioni e dei divorzi, detti procedimenti risultano inferiori, vale a dire in n. 525 tra separazioni e divorzi.-

Tribunale di Gorizia: il Circondario del Tribunale comprende una popolazione residente di circa 139.000 abitanti per cui il numero di procedimenti appare elevatissimo, vale a dire n. 292 separazioni (contro n. 336 del periodo precedente) di cui il 70% consensuali e n. 188 divorzi (contro 179 del periodo precedente) di cui il 70% congiunti.-

Tribunale di Tolmezzo: ancor più ridotta è la popolazione residente nel circondario di detto Tribunale, ciononostante sono state definite nel periodo n. 132 separazioni personali (di cui 36 contenziose) e n. 97 divorzi (di cui 23 contenziosi).-

Tribunale di Pordenone: sono in numero crescente le cause relative ai rapporti di famiglia sicuro sintomo di una situazione di crisi che colpisce l'istituto familiare; per rispondere a esigenze di uniformità interpretativa è stata costituita, di fatto, una sezione specializzata per la trattazione della materia.-

Corte d'Appello: nel periodo sono sopravvenuti n. 66 ricorsi, di cui 48 attinenti a solo questioni economiche, 9 per affidamento di minori e 9 di addebito della separazione (nel periodo precedente i ricorsi sono stati 51); nel periodo sono stati definiti 68 procedimenti, per cui ne sono rimasti pendenti 18; in sede non contenziosa si registrano n. 33 reclami, 26 definiti, pendenti 7; i ricorsi hanno riguardato: 8 modifiche di condizioni di divorzio (di cui 5 anche in riferimento alla prole), 24 modifiche di condizione di separazione (di cui 7 per questioni economiche, 12 per quest'ultime e prole, 5 affidamento prole).-

2) Diritto e processo societario.

Tribunale di Trieste: modestissima è stata la sopravvenienza di processi civili trattati con rito societario; si rilevano nel periodo in considerazione in tutto 5 pendenze e 11 definizioni, 7 procedimenti cautelari ante causam (definiti mediamente in 35 giorni), 2 sommari, 5 cause di responsabilità, 3 impugnazioni di delibere assembleari e del c.d.a.

(definiti in media in 200 giorni); va notato che il nuovo procedimento ha avuto un effetto acceleratorio dei tempi di definizione.-

Tribunale di Udine: alla data del 30/6/2004 erano pendenti n. 13 procedimenti di cognizione; al 30/6/2005 le pendenze erano in numero di 90, mentre ne sono state definite in numero di 10; nel periodo sono stati iscritti n. 6 procedimenti cautelari e 47 con rito camerale.-

Nulla da segnalare per quanto riguarda i Tribunali di Gorizia e Pordenone.-

3) Controversie di lavoro e previdenziali.

Tribunale di Trieste: il rientro di un giudice del lavoro dalla maternità ha consentito la riduzione della pendenza da 1556 a 1516 cause (di cui n. 1134 di lavoro e n. 382 previdenziali), ma vi è stato un incremento delle sopravvenienze del 17,73% (n. 863, di cui n. 453 di lavoro e n. 410 previdenziali, a fronte delle n. 773 del periodo precedente); vi è stato un decremento delle conciliazioni giudiziali (da 106 a 64) e quelle ex art. 410 c.p.c. (da 587 a 566); sono diminuite le cause relative al pubblico impiego (a n. 100 a n. 27 – pendono n. 147); insufficiente il supporto numerico del personale di cancelleria.-

Tribunale di Udine: le cause pendenti al 30/6/2005 sono n. 1383, essendo aumentate le sopravvenienze (da 541 a 604); molte le cause di natura previdenziale, soprattutto in relazione all'esposizione all'amianto; l'impatto relativo alle cause relative al pubblico impiego è stato inferiore alle previsioni, ma vi sono procedure numerose per "mobbing"; appare necessario portare l'organico dei giudici del lavoro a tre unità.-

Tribunale di Tolmezzo: le sopravvenienze sono state di n. 72 cause di lavoro e n.59 cause previdenziali.-

Tribunale di Gorizia: costante è stato l'aumento delle cause in materia, da 1758 nel biennio 2001/02 a 2532 nel biennio 2004/05, numero rilevante rispetto alla popolazione del circondario (circa 139.000.- abitanti); appare insufficiente un solo giudice del lavoro e il personale addetto.-

Tribunale di Pordenone: le controversie in materia di lavoro e previdenza presentano, numericamente, un andamento costante, essendo il ruolo del magistrato assegnatario mediamente di 250 cause di lavoro e di 250 cause previdenziali.-

4) Fallimenti e altre procedure concorsuali.

Tribunale di Trieste: stabile è il numero di fallimenti dichiarati, vale a dire n. 55 dichiarati e n. 41 chiusi rispetto al periodo precedente di n. 52 dichiarati e n. 52 chiusi; nulla da segnalare in relazione alle altre procedure concorsuali; non si sono verificate anomalie e il settore si presenta ben funzionante.-

Tribunale di Udine: nel periodo sono stati dichiarati n. 35 fallimenti e sono stati chiusi n. 103 fallimenti con pendenza al 30/6/02 di n. 534 procedure mentre al 30/6/04 le pendenze erano in numero di 551.-

Tribunale di Tolmezzo: nel periodo considerato sono stati dichiarati n. 14 fallimenti e ne sono stati chiusi 21; nessun'altra procedura in corso.-

Tribunale di Gorizia: si registra un lieve aumento delle pendenze (da 213 221) e nel periodo considerato sono stati chiusi n. 29 fallimenti.-

Tribunale di Pordenone: le istanze di fallimento sono in aumento tendenziale; al 30/06/05 erano pendenti 559 fallimenti e nel periodo in considerazione ne sono stati chiusi 37.-

5) Responsabilità civile.

In tutti i Tribunali del distretto le cause in materia di responsabilità civile costituiscono buona parte del contenzioso; nulla di particolare per quanto si riferisce a quelle di responsabilità della Pubblica Amministrazione che riguardano soprattutto quella

derivante da cattiva manutenzione delle strade (al Tribunale di Trieste ne sono pervenute ben 32).-

6) Immigrazione ed espulsione degli stranieri.

Per il diffuso, ma in calo, fenomeno dell'immigrazione clandestina si è riferito già in più punti della presente relazione, per cui si rimanda a quanto già esposto aggiungendo alcuni dati riguardanti la Corte d'Appello. Nel periodo sono stati iscritti n. 53 procedimenti per violazione delle leggi sull'immigrazione, di cui n. 19 per favoreggiamento all'ingresso clandestino, n. 14 procedimenti in materia di espulsione, n. 4 procedimenti per violazione dell'art. 22 D.lvo 286/98, n. 4 procedimenti per violazione dell'art. 8 stesso decreto in materia di permesso di soggiorno.-

Anche la Procura per i Minorenni e il Tribunale per i Minorenni sono interessati al fenomeno. Hanno luogo ingressi clandestini di interi nuclei familiari, per lo più solo in transito, nei quali sono inseriti minori ("minori accompagnati"), ed ingressi clandestini di minori soli ("minori non accompagnati"), nell'assoluta maggioranza dei casi sprovvisti di qualsiasi documento o con documenti falsi. I minori "non accompagnati" sono per lo più ragazzi precocemente adultizzati, i quali giungono da paesi, anche molto lontani dall'Europa, aiutati nei loro progetti dalle stesse loro famiglie (le quali corrispondono un prezzo notevole alle organizzazioni criminali) alla ricerca di lavoro, nella prospettiva di un futuro migliore, fuggendo da situazioni di povertà o di pericolo per eventi bellici e tensioni etniche, ma talora sono anche ragazzi che fuggono in modo avventuroso dalle loro famiglie per motivazioni più diverse. Pertanto molti sono i procedimenti per il reato contravvenzionale di cui all'art. 6 , 3° comma, D.lvo n. 286/98 che per la maggior parte si concludono con sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto. Per il minore straniero non accompagnato e non identificato, contestualmente all'iscrizione del procedimento penale, ha luogo l'apertura di un procedimento civile diretto alla sua protezione.-

7) Esecuzione forzata con particolare riguardo al rilascio degli immobili.

La materia non presenta situazioni di particolare disagio o difficoltà.-

In proposito si riferisce quanto segue per quanto riguarda i singoli Tribunali del distretto.-

Tribunale di Pordenone: le esecuzioni forzate sugli immobili si segnalano in costante aumento e le vendite degli immobili sono delegate ai notai (che hanno costituito un'apposita associazione) e si svolgono con tempestività; è stato stipulato un accordo con numerose banche del circondario per il finanziamento alle persone che intendono acquistare alle aste; ciò ha comportato che le vendite avvengono senza che si verifichino ribassi ingiustificati.-

Tribunale di Gorizia: le esecuzioni di procedimenti per rilascio di immobili a uso abitativo sono aumentate del 19% (da 126 a 155) e quelle per uso non abitativo del 25% (da 167 a 222).-

Tribunale di Tolmezzo: l'esecuzione forzata con particolare riferimento agli immobili ha registrato nel periodo n. 21 richieste e n. 10 attuazioni di rilascio.-

Tribunale di Udine: il Presidente del Tribunale riferisce che al notevolissimo incremento del numero di procedure di convalida di sfratto per morosità, sia rispetto alle locazioni abitative che a quelle commerciali, consegue l'ovvio incremento delle procedure di esecuzione coatta e il moltiplicarsi delle difficoltà in sede esecutiva; sotto il primo profilo, infatti, gli ufficiali giudiziari si trovano di fronte a conduttori che, non sapendo dove trasferirsi, creano serie difficoltà umanamente anche comprensibili – tant'è che si rendono quasi sempre necessari sia l'intervento del fabbro che della forza pubblica; le esecuzioni di rilascio subiscono numerosi rinvii con rimessione degli atti al giudice dell'esecuzione ex art. 610 c.p.c., oltre che la promozione di opposizioni all'esecuzione che rischiano di intasare il regolare funzionamento dell'Ufficio; la situazione è destinata a peggiorare.-

Nulla di particolare da segnalare per quanto concerne il Tribunale di Trieste.

GIUSTIZIA MINORILE

A) SEZIONE GIP – GUP

Nel periodo il giudice dell'udienza preliminare ha definito 360 procedimenti di cui 81 con richiesta di rinvio a giudizio (23% dei procedimenti che pervengono all'udienza preliminare); 11 con rito abbreviato ed i rimanenti con l'applicazione degli istituti specifici di definizione alternativa previsti dal diritto processuale minorile.-

Sono state autorizzate 88 intercettazioni (87 telefoniche e 1 ambientale); in 18 procedimenti quelle telefoniche hanno avuto una durata media di 18 giorni.-

Merita segnalazione l'aumento delle misure cautelari (66 rispetto alle 36 dell'anno precedente). In due casi è stata applicata la permanenza in casa, in 35 casi il collocamento in comunità, in 22 casi la custodia in carcere.-

Dal punto di vista organizzativo, per contenere e rispettivamente gestire le situazioni incompatibilità, si è disposto (introducendo uno specifico criterio tabellare) di concentrare sul giudice che abbia compiuto il primo atto di indagini tutti gli ulteriori atti della fase delle indagini preliminari riguardanti lo stesso procedimento.-

Quanto alle caratteristiche dell'attività della sezione si osserva che nell'ufficio si concentra la parte più rilevante dell'attività giurisdizionale penale sia per il volume degli affari trattati che per la varietà di tipologia dei provvedimenti emessi. La fase preliminare infatti, nella sua duplice articolazione delle indagini e dell'udienza rappresenta il momento qualificante della giustizia penale minorile in cui trovano applicazione istituti non previsti nel processo ordinario (quali perdono giudiziale, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, sospensione del processo per messa alla prova ed eventuale

declaratoria di estinzione del reato, irrogazione di pene pecuniarie o misure sostitutive) per la cui applicazione sono richieste indagini personologiche e socioambientali che fuoriescono dagli schemi del tecnicismo del processo ordinario, e che mirano soprattutto a favorire, attraverso un progetto individualizzato, il recupero personale e sociale, la maturazione del minore ed il suo inserimento nel contesto sociale. Gli istituti speciali previsti dal legislatore – come più in generale ogni risposta giudiziaria a momenti di criticità nella vita di soggetto minore – richiedono tempestività della decisione per incidere efficacemente sulla maturazione personale e sull'indirizzo educativo e, soprattutto, per porre fine ad uno stato di incertezza esistenziale che rischia di compromettere la normale progettualità di vita di personalità in evoluzione.-

E tuttavia, quanto a speditezza dei procedimenti, nell'anno di riferimento non si sono avuti gli sperati miglioramenti sui tempi di definizione dei processi perché ancora – come segnalato nella precedente relazione – resta notevole la distanza tra la data di commissione dei fatti addebitati e la celebrazione dell'udienza preliminare. Nessuno dei possibili correttivi apportati nell'assetto organizzativo dell'ufficio è valso infatti ad avvicinare maggiormente il processo alla data del fatto: non la previsione di udienze straordinarie destinate a processi più complessi, per favorire la definizione dei procedimenti in ruolo alle udienze ordinarie: non l'aumento del numero dei procedimenti fissati per ciascuna udienza preliminare. Pure in presenza di un incremento dei procedimenti esauriti all'udienza preliminare (360 rispetto ai 335 dell'anno precedente) non si è registrata riduzione sulla pendenza, che anzi è passata da 1349 processi al 1/07/2004 a 1363 al 1/07/2005; né si è riscontrato beneficio rispetto al canone della ragionevole durata dei processi, dato che a fine giugno 2005 si registrano, ancora in attesa di udienza preliminare, 215 processi con richiesta pervenuta nel 2002 e 415 con richiesta del 2003.-

Nelle relazioni per i discorsi inaugurali degli ultimi anni, ed in occasione della formazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, si era espressa la convinzione che il solo rimedio destinato a produrre cambiamenti significativi era da individuarsi nell'incremento (di almeno il doppio) delle udienze preliminari. Una attendibile indicazione in tale senso si è avuta dai risultati della simulazione di un progetto di raddoppio delle udienze ipotizzato nel giugno 2005 dai magistrati dell'ufficio GIP-GUP sulla base dei dati reali delle pendenze e della media di procedimenti esauriti per udienza; dalla prefigurazione del raddoppio delle udienze con un carico di circa 15 processi per udienza si è tratta la prognosi ragionata di una sensibile riduzione della pendenza delle richieste di rinvio a giudizio più antiche giù nell'arco di sei mesi, ed una ragionevole aspettativa di

normalizzazione dei tempi nel medio e lungo termine. Grazie all'attenzione della Presidenza della Corte è stato possibile dare avvio al progetto con il rafforzamento dell'organico dei magistrati e del personale di cancelleria attraverso collocazione temporanee, di un magistrato a tempo pieno per il primo mese, di quattro magistrati a rotazione per un giorno nel mese successivo, e di un collaboratore di cancelleria. Sono state quindi fissate udienze straordinarie ed avviate – ed in parte già perfezionate – le formalità per le relative notifiche.-

Si segnala il mutamento di indirizzo del Giudice dell'udienza preliminare in materia di consenso dell'imputato previsto dall'art. 32, comma i del D.P.R. 22 settembre 1998 n. 448 come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001 n. 63 che subordina la possibilità di definire il processo nell'udienza preliminare al consenso manifestato dall'imputato all'udienza stessa.-

Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale per i minorenni ha ritenuto privilegiare l'interesse del minore alla sua rapida uscita dal circuito penale con decisioni favorevoli valutando giuridicamente possibile la pronuncia di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per perdono giudiziale, nell'ipotesi di contumacia dell'imputato, sulla base del consenso prestato dal difensore.-

B) TRIBUNALE PENALE

Il Tribunale opera in composizione collegiale in funzione di Giudice del Dibattimento, Tribunale del riesame e d'appello su misure cautelari, Tribunale di Sorveglianza e dell'Esecuzione.-

È composto dalla presidente e da un giudice e due componenti privati (uomo e donna) che si avvicendano secondo turni tabellati . L'esiguità dell'organico dei giudici rende necessario il ricorso all'applicazione dei giudici esterni per la composizione del collegio per il riesame o appello su misure cautelari. Tale soluzione è stata sperimentata con risultati positivi per l'ufficio che può garantire la gestione dei processi nella loro sede naturale, evitando trasferimenti fuori distretto.-

Il numero dei procedimenti pendenti alla data del 1/07/2004 ammonta a 49; ne sono sopravvenuti nell'anno 128 ed esauriti 83. al 30/06/2005, pendenti 45.-

La tipologia dei reati resta sostanzialmente quella che ha caratterizzato il precedente anno. Si riscontrano quindi in prevalenza reati contro il patrimonio (danneggiamenti, furti – prevalentemente nei supermercati, rapine, ricettazioni). Nella

maggioranza dei casi i procedimenti per tali reati sono definiti all'udienza preliminare con sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale.-

Le rapine ed i furti dei residenti, definiti essi pure normalmente all'udienza preliminare, sono in gran parte corollario di problematiche di tossicodipendenza dell'autore del reato e frequentemente sono caratterizzati da situazioni di emarginazione e di incuria familiare. L'aggressività espressa in risse minacce percosse si accompagna spesso all'abuso di sostanze alcoliche fenomeno che in tutto il distretto appare fortemente radicato nella cultura del territorio.-

Frequente è il ricorso all'istituto della difesa di ufficio, che risulta essere una costante nei processi che riguardano minori stranieri (quasi sempre irreperibili). I nominativi dei difensori di giornata sono tratti dagli elenchi predisposti e comunicati dal consiglio dell'ordine forense di Trieste. Le sostituzioni sono peraltro ricorrenti ma la rotazione non facilmente praticabile per l'esiguo numero di avvocati in possesso di specifica preparazione – per esperienza acquisita o per frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva. Si confida che la nuova normativa sulla difesa d'ufficio possa essere l'occasione per un maggiore interesse dell'avvocatura per la pratica della giustizia minorile e per una maggiore disponibilità di difensori tecnicamente idonei a coprire il delicato ruolo di assistenza di soggetti minori per ogni aspetto delle vicende processuali che li riguardano.-

Per quanto riguarda le figure dei periti e dei consulenti tecnici la loro nomina segue il criterio della competenza specifica associata, per quanto possibile, con quello della rotazione.-

La funzione tutoria del minore fa solitamente capo al rappresentante dell'ente locale cui è attribuito l'affidamento; il curatore (previsto per legge per le procedure di opposizione allo stato di adottabilità e nelle cause di impugnazione della veridicità del riconoscimento) è tendenzialmente nominato tra gli avvocati interessati al diritto minorile .-

Si è confermata nell'anno la linea interpretativa espressa in merito ad alcuni aspetti applicativi della legge 1 marzo 2001 n. 63 (modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione).-

Dall'esperienza dibattimentale emergono come significativi i casi in cui il tribunale ha ritenuto giuridicamente possibile la citazione davanti al tribunale con obbligo di deporre

come testimoni su fatti concernenti la responsabilità di altri in applicazione del primo comma dell'art. 197 bis c.p.p.-

- degli imputati in procedimento connesso, se già giudicati (definitivamente prosciolti o condannati anche ex art. 444 c.p.p.) quando essi nella veste di persone indagati in procedimento connesso, abbiano reso nella fase delle indagini preliminari al Pubblico Ministero dichiarazioni eteroaccusatorie non acquisite a dibattimento;

- degli imputati in procedimento connesso o collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva ex artt.27,29, 32 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448:

- in applicazione del secondo comma dell'art. 197bis c.p.p. e salve le incompatibilità di cui agli artt. 197 e197bis c.p.p.;

- degli indagati in procedimento connesso che, in sede di spontanee dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria, abbiano ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3 lettera c, del c.p.p.

Ha escluso invece il tribunale la possibilità di sentire come testimoni gli indagati in procedimento connesso o collegato, nei cui confronti sia stato emesso decreto di archiviazione.-

C) SETTORE CIVILE

Ufficio della Volontaria Giurisdizione e Affari Contenziosi.

Il settore più pregnante dell'attività giurisdizionale minorile continua ad essere la materia della volontaria giurisdizione nella quale si riscontrano spesso segni allarmanti di disgregazione familiare, di disagio relazionale e di emarginazione sociale.-

Ai casi tipici di segnalazione (solitamente dei Servizi territoriali o dalle Forze dell'ordine) per intervento giudiziario sulla potestà parentale in relazione a minori provenienti da nuclei culturalmente o socialmente deprivati o gravati da problematiche di dipendenza da droga o alcool o da disturbi psichiatrici, vanno ad aggiungersi, in numero sempre crescente ricorsi dei genitori naturali per affidamento del figlio e disciplina del diritto di visita, e frequentemente anche per la soluzione di contrasti su questioni rilevanti per il benessere familiare, quali l'indirizzo educativo della prole minore o la scelta della scuola o della religione o del luogo di residenza.-

Numerosi i provvedimenti riguardanti minori stranieri non accompagnati affidati agli enti locali con decreti del tribunale resi ai sensi della L. n. 184/83 e artt. 333 e sgg.. Sono giunti in Regione nell'anno 530 minori non accompagnati, la maggior parte (320) dalla Romania (69 dall'Albania, 29 dalla Turchia, 27 dalla ex Jugoslavia, 22 dalla Moldavia, 18 dal Marocco, 11 dall'Afghanistan, 8 dal Bangladesh e altri da paesi diversi).-

Non infrequenti sono i ricorsi per autorizzazione al soggiorno temporaneo di cittadini stranieri privi di permesso per ragioni di assistenza ai figli minori presenti nel territorio dello stato.-

Il tribunale, nella decisione sui ricorsi, si attiene alla interpretazione della Suprema Corte di Cassazione che indica nella temporaneità del provvedimento di autorizzazione e nella ricorrenza di specifiche esigenze di tutela del minore le condizioni per la permanenza dello straniero nel Paese.-

Ha ritenuto quindi sussistere i gravi motivi richiesti dalla legge nelle ipotesi in cui è stato necessario attraverso l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare assicurare, in condizioni di emergenza ovvero in circostanze contingenti ed eccezionali, lo sviluppo psico-fisico del minore e quindi impedire il sicuro pregiudizio derivategli dalla lontananza o dalla separazione di uno dei genitori, per il fondamentale ruolo riconosciuto congiuntamente ad entrambi, nella delicata fase della crescita del minore stesso e nel suo superiore interesse, escludendo invece i gravi motivi in rapporto a situazioni aventi carattere di normalità e stabilità.-

Frequentemente emergono anche criticità (in alcuni casi degenerate in atti delittuosi) di dinamiche relazionali nell'ambito di coppie c.d. miste ove sorgono difficoltà di conciliare nei rapporti interpersonali e nella gestione di figli le diverse culture d'origine. La questione dell'affidamento dei figli diventa spesso il nodo centrale di un conflitto che le sole regole di legge non bastano a comporre e che richiede la collaborazione integrata dei servizi per mediazione tra gli adulti ed assistenza socio-educativa e psicologica dei minori nell'ambito di un programma delineato da provvedimenti giudiziari e monitorato dall'a.g. per tutto l'arco della sua gestione da parte degli operatori del territorio. Con riguardo a tali problematiche la figura del "mediatore culturale " sta rivelandosi importante nelle aree in cui maggiore è la presenza di nuclei provenienti da paesi stranieri ma si tratta di un ruolo cui ancora non si è prestata sufficiente attenzione in termine di formazione e di riconoscimento professionale, mentre sempre più frequente è avvertita l'esigenza del loro apporto per la comprensione di vicende maturate in contesti socio-culturali diversi.-

In linea generale, le vicende civili riguardanti i minori difficilmente trovano la loro definizione in un singolo provvedimento giudiziario ma richiedono vigilanza costante dei servizi socio-sanitari del territorio in raccordo con le determinazioni dell'autorità giudiziale minorile. E quindi, ad ogni procedimento registrato e, statisticamente pendente, corrisponde una pluralità di interventi giudiziali che accompagnano il minore spesso fino alla maggiore età con apparente proposizione di una situazione di pendenza che altro non che gestione attiva della vicenda processuale nell'evoluzione della sua realtà.-

A garanzia della tempestività della risposta giudiziaria rispetto a vicende rilevanti per il benessere psicofisico del minore si è ritenuto di disciplinare modalità e tempi di intervento in situazioni che si è riscontrato presentare criticità operative.-

In particolare, nei ricorsi di genitori naturali per affidamento di prole minore e disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario (art. 317bis c.c.), in difetto di una previsione normativa specifica o di un richiamo alla procedura della separazione dei coniugi, si è prevista una udienza presidenziale di comparizione delle parti in cui raccogliere le istanze di osservazione degli interessati per un accordo provvisorio o, in difetto, una decisione collegiale interlocutoria, in attesa del provvedimento definitivo.-

Nei ricorsi di parte, per opportuna trasparenza e uniformità di trattamento, sono stati fissati tempi di trattazione, distinti secondo le diverse tipologie delle istanze, registrati nelle tabelle dell'ufficio e comunicati agli interessati con affissione all'albo dell'ufficio.-

Si è registrato nell'anno un costante aumento delle sopravvenienze dei procedimenti di volontaria giurisdizione.-

Va chiarito tuttavia, rispetto al numero delle pendenze registrate, che oltre un terzo circa del numero di procedimenti indicati come pendenti non corrispondono alla realtà di una situazione processualmente significativa perché essi riguardano in buona parte procedimenti relativi a cittadini extracomunitari irreperibili per i quali va solo formalizzata la revoca dell'affidamento all'ente locale; in altri casi la pendenza è solo nominale perché si tratta di soggetti divenuti maggiorenni per i quali manca il formale decreto di archiviazione. Al riguardo, per una maggiore aderenza dei rilievi statistici ai dati reali si è avviato un progetto di verifica dell'arretrato delegando i giudici onorari più anziani per la relazione in camera di consiglio dei procedimenti di più antica data ai fini di una definizione degli stessi. La verifica è in corso, ma ha già consentito la definizione di un numero significativo di procedimenti pendenti sia con formale archiviazione per maggiore età sia per la accertata cessazione delle esigenze di intervento giudiziario.-

C) PROCEDIMENTI DI ADOZIONE

Il carico di lavoro ed il flusso di pendenze nel settore adozioni ha avuto un andamento costante.-

La Cancelleria adozioni opera con un collaboratore di cancelleria, settimo livello, ed un operatore dattilografo.-

Oltre al lavoro d'istituto grava sulla cancelleria l'attività informativa e la gestione di rapporti con i privati che nel settore specifico è ingente per il flusso di richieste e di accessi personali, nonché pressante per l'urgenza con cui le istanze vengono presentate e per la comprensibile ansia con cui le vicende sono vissute dagli interessati.-

È pienamente operativa la legge di esecuzione della Convenzione dell'Aja sull'adozione e prosegue l'azione di coordinamento della Commissione per le adozioni internazionali con incontri e contatti di orientamento e chiarificazione tra rappresentanti degli uffici giudiziari minorili; si sono così individuate soluzioni interpretative e concordate prassi operative uniformi che hanno permesso di mantenere continuità alle procedure adozionali pure nella radicale trasformazione del sistema. In applicazione della nuova normativa si è integrata la procedura dell'istruttoria sulle coppie aspiranti all'adozione con la previsione di una udienza di ascolto da parte di un giudice onorario incaricato di redigere verbale corredato di una sintetica nota di osservazioni destinate alla discussione della camera di consiglio.-

Nelle adozioni nazionali la procedura di abbinamento e di collocamento nella famiglia dei minori dichiarati adottabili è trattata collegialmente in una udienza mensile presieduta dal Presidente del Tribunale con la presenza di tutti i referenti delle Aziende Sanitarie della Regione, cui è attribuita la competenza per la gestione dell'istruttoria sulle coppie aspiranti all'adozione e sulla fase operativa dell'inserimento del minore nella famiglia.-

Per i casi di adozioni c.d. difficili, riguardanti minori affetti da handicap, o in età pre o adolescenziale o portatori di problematiche (psichiche o relazionali o affettive) che rendono prevedibile difficoltà di abbinamento è stata costituita una equipe di giudici onorari coordinati dal Presidente e dal giudice relatore per lo specifico procedimento, con l'incarico di reperire una rosa di coppie potenzialmente idonee all'accoglienza del minore, attraverso lo studio delle relazioni depositate e la audizione delle coppie stesse

e degli operatori rispettivamente referenti. Ad istruttoria esaurita, la comparazione tra le coppie e la scelta di quella idonea è demandata al tribunale in sede collegiale.-

D) RAPPORTI CON SERVIZI

La collaborazione con i servizi territoriali sociosanitari, seppure disomogenea per le diverse “sensibilità” delle amministrazioni locali di riferimento verso il settore socio assistenziale, nel suo complesso registra attenzione degli operatori al rapporto con l'autorità giudiziaria minorile con la quale la comunicazione avviene nelle forme istituzionali tipiche delle segnalazioni e relazioni scritte, ma anche con incontri con il Presidente del tribunale con responsabili delle aree di intervento dell'autorità giudiziaria minorile sulle questioni di comune interesse. Non mancano al bisogno contatti diretti degli operatori del territorio con i magistrati per l'approfondimento delle singole realtà oggetto di provvedimenti del giudice minorile.-

Momenti di criticità si registrano, nell'area civile, quando la situazione di rischio del minore non sia tempestivamente rilevata e segnalata dai servizi del territorio, e venga invece individuata e provvisoriamente disciplinata direttamente dall'autorità di pubblica sicurezza con un provvedimento di allontanamento del minore che, pur consentito dal 403 c.c., per la sua traumaticità sui rapporti familiari spesso è fonte di resistenze rispetto ai successivi interventi di tutela dell'autorità giudiziaria.-

Non infrequenti sono anche i vuoti o i ritardi nella fase di esecuzione dei decreti che pure pregiudicano l'efficacia del programma di tutela individuato dal tribunale.-

I Servizi Sociali minorili ministeriali sono impegnati in una fattiva collaborazione con l'ufficio giudiziario nell'assistenza al minore per tutto l'arco della vicenda penale che lo interessa. Particolare l'interesse e l'attenzione alle problematiche della messa alla prova alla cui sperimentazione l'apporto degli operatori si rivela puntuale e qualificato.-

F) PROCEDIMENTI CIVILI

1) Funzioni dei componenti privati.

L'esiguità dell'organico ha indotto a coinvolgere i componenti privati in attività istruttoria nei procedimenti civili in collaborazione con il giudice delegato: Si sono così individuati e delegati con specifica previsione tabellare due giudici onorari per ciascun giudice togato ai quali sono delegati specifici adempimenti istruttori secondo le direttive del giudice relatore (e talora dello stesso collegio).-

Particolarmente utile si ritiene il contributo del componente privato nell'ascolto diretto del minore, specie se adolescente con problematiche relazionali in ambito familiare o con difficoltà scolastiche o di socializzazione.-

Nel settore penale al giudice onorario, individuato in uno dei componenti del collegio giudicante, è attribuita la funzione di referente rispetto alla verifica, in udienze di ascolto del minore, dell'andamento del progetto di messa alla prova deliberato dal tribunale e seguito dal Servizio Sociale del Ministero.-

1) Problematiche applicative delle adozioni nazionali ed internazionali.

Dal 27 aprile 2001 è entrata in vigore la legge 28 marzo 2001 n. 149 (modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al Titolo VIII del libro primo codice civile).-

La legge 28 marzo 2001 n. 149, nella parte in cui disciplina i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ed i relativi giudizi di opposizione, nonché i procedimenti di cui all'art. 336 del codice civile, non è ancora entrata in vigore.-

Continuano ad essere applicate le disposizioni processuali vigenti anteriormente fino all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili (il termine del 30 giugno 2005 è stato prorogato al 30 giugno 2006 con il Decreto Legge 30 giugno 2005 convertito nella Legge 17 agosto 2005 n. 168.-

a) andamento adozione nazionale.

Nell'anno sono stati pronunciati 13 decreti di adozione nazionale.-

Nelle procedure di adozione nazionale a seguito delle modifiche introdotte alla Legge 04.05.1983 n. 184 dalla L. 149/2001, in particolare all'art. 6 commi 3 e 5 è stato introdotto l'innalzamento a 45 anni come limite massimo della differenza di età tra adottando e coppia adottiva, con possibilità di accesso all'adozione anche per coppie in cui uno solo superi tale limite fino ad un massimo di 10 anni. La modifica non ha però comportato alcun sensibile allargamento della fascia di adottanti disponibili all'adozione di bambini con problematiche psicofisiche particolari o con handicap o non più in tenera età o

di due o più fratelli. L'aspirazione prioritaria resta infatti per tutti quella di accogliere un minore in tenera età (o quanto meno in età prescolare) senza handicap né problemi sanitari e con esclusione di situazioni di rischio giuridico; sicché, allargato con le modifiche normative l'arco dei legittimati all'adozione dei minori con caratteristiche ottimali", immutate sono apparse le difficoltà di collocamento adozionale di bambini che, dichiarati definitivamente adottabili, non trovano tuttavia una famiglia sostitutiva né adottiva né affidataria, rimanendo in comunità non sempre idonee a rispondere alle esigenze di un'accoglienza affettiva indispensabile per la loro crescita equilibrata.-

b) adozioni internazionali

Dal 16 novembre 2000 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 1998 n. 476, la quale ha modificato la legge 4 maggio 1983 n. 184 nella parte riguardante l'adozione di minori stranieri.-

Il numero dei decreti di adozione internazionale è stato 53 nell'anno.-

Le istanze delle coppie per l'idoneità all'adozione internazionale sono state nella quasi totalità accolte.-

Vi sono stati casi di coniugi, già dichiarati idonei all'adozione di un minore straniero, i quali hanno presentato domanda di estensione del decreto di idoneità all'adozione di più minori nel quale caso il tribunale ha provveduto dopo l'integrazione delle informazioni da parte dei servizi sanitari referenti ed ulteriore audizione della coppia.-

I tempi di definizione delle procedure per dichiarazione di idoneità sono regolati dalla legge, che prevede per i servizi il termine di quattro mesi per la trasmissione della relazione di coppia al tribunale e, per quest'ultimo, il termine di due mesi dalla ricezione della relazione per la pronuncia sull'idoneità. Si tratta di norma introdotta dalla L. 476/98 che è subito risultata di difficile osservanza sia da parte dei servizi territoriali, oberati dai diversi compiti istituzionali e sottodimensionati nell'organico, del tribunale minorile, del cui organico si è già segnalata la esiguità in rapporto alla mole di lavoro dell'ufficio. Sta di fatto che la distribuzione e l'organizzazione del lavoro tra i magistrati fa sì che la trattazione dei procedimenti civili di tutti i giudici si concentri nell'unica udienza settimanale destinata alla camera di consiglio civile, la quale è spesso interamente occupata dalla trattazione delle cause di opposizione allo stato di adottabilità o di sottrazione internazionale.-

Nel tentativo di restringere i tempi per la pronuncia del decreto di idoneità si è di recente prevista, in via sperimentale al momento, una udienza mensile in cui concentrare la discussione delle istanze per le quali avendo il servizio referente espresso parere negativo la discussione sia prevedibilmente più complessa.-

c) adozioni in casi particolari: il numero delle adozioni ex art. 44 L. 184/3 ammonta a 18. -

d) durata media dei procedimenti relativi allo stato di adottabilità e alla dichiarazione di adozione. -

Quanto ai tempi di definizione non v'è dubbio che i tempi per l'accertamento della situazione di abbandono, quando esso non sia conclamato dal mancato riconoscimento da parte di entrambi i genitori, sono scanditi dalle esigenze di accertamento della irrecuperabilità della famiglia, in ossequio al principio di legge che privilegia la famiglia di origine. La fase di sostegno alla famiglia può quindi protrarsi per un lungo periodo prima di rivelare la sua inadeguatezza irreversibile dei suoi membri legittimando l'apertura della procedura di adozione e la relativa istruttoria per giungere infine alla dichiarazione dello stato di adottabilità. Non di rado il fallimento del progetto di recupero della famiglia si manifesta ad anni di distanza dal primo intervento, ed anche dall'allontanamento del minore dalla famiglia, dopo interventi dei servizi su tutte le figure familiari di riferimento e spesso anche dopo il fallimento del progetto di rientro del minore nel suo domicilio.-

Restano comunque irrisolte, a tutt'oggi, situazioni di sofferenza per indisponibilità di coppie idonee all'adozione o all'affidamento familiare, di alcuni minori abbandonati pre o adolescenti che, dichiarati in istato di adottabilità continuano a vivere in struttura comunitaria o casa famiglia. Tale condizione (che riguarda al momento alcuni minori dichiarati adottabili in questo distretto e ospiti di comunità) porta con sé elevati stati di sofferenza di cui la società deve farsi carico con soluzioni di vita organizzate a livello familiare in cui si sommino competenze educative e rapporto individuale.-

e) Rimedi per l'abbinamento e sostegno a coppie:

L'avvio dell'esperienza della equipe di giudici onorari incaricati della procedura per le adozioni "difficili" ha dato risultati positivi nell'anno con la collocazione di alcuni minori adolescenti per i quali è stato pronunciato affidamento preadottivo con andamento che prelude alla adozione definitiva.-

f) Autorizzazioni ex art. 28: le richieste di autorizzazione alla ricerca dei genitori biologici sono state 1 nell'anno, definita per non luogo a provvedere.-

g) Provvedimenti impugnati

Sono state proposte 11 impugnazioni avverso sentenze di rigetto dell'opposizione avverso la dichiarazione di stato di adottabilità di minori. -

Provvedimenti per sottrazione internazionale di minori:

Nell'anno è stato proposto un solo procedimento per sottrazione internazionale di minore ancora in fase istruttoria.-

Non si ravvisano particolari esigenze di modifica della legislazione civile minorile che risulta soddisfacente per le sue finalità educative e la centralità della figura del minore.-

Quanto alla possibilità di decentramento della giustizia minorile non si ritiene praticabile nel settore penale nella attuale organizzazione degli uffici della giurisdizione ordinaria che già trovano difficoltà a definire tempestivamente i procedimenti di attuale competenza.-

Diversamente per il settore civile nel quale potrebbe essere opportuna la previsione di momenti istruttori dislocati nei capoluoghi di ciascuna provincia del distretto gestiti da giudici provenienti, ed incardinati nel tribunale minorile del distretto con competenze in cui si assommi tutta la materia familiare. Ovviamente l'organico dei giudici dovrebbe essere congruamente aumentato ed individuata una sede per l'attività istruttoria decentrata nell'ambito dell'ufficio giudiziario ordinario circondariale.-

LA SITUAZIONE PENITENZIARIA

Nel distretto sono istituite le Case Circondariali di Trieste, Udine, Pordenone e Tolmezzo.-

La popolazione carceraria è, allo stato, contenuta in limiti che ne consentono una buona gestione ma è prevedibile un considerevole aumento a causa di recenti provvedimenti legislativi.-

La Casa circondariale di Tolmezzo ha una sezione adibita all'area dell' "alta sicurezza" in cui sono detenuti imputati o condannati per i reati di cui agli artt. 416 bis, 630 c.p. e 74 D.P.R. 309/90.-

Un reparto è destinato ad ospitare detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario.-

Per quanto riguarda la situazione carceraria di Udine e Gorizia non vi sono sostanziali cambiamenti rispetto a quelli in precedenza evidenziati.-

Per quanto attiene alla Casa Circondariale di Trieste il Direttore dott. Enrico Sbriglia riferisce quanto segue:

"La Direzione del carcere si è data una sorta di "linea di governo" costante, convinta, crescente seppure con misurata discrezione (talvolta la precipitosità di annunciare un successo potrà tradursi in un boomerang nel caso che si verifichi, dopo qualche tempo, un incidente di percorso...), cioè quella di puntare decisamente verso un progetto rieducativo globale che, comunque, sia costantemente ancorato ad un imperativo di sicurezza, una sicurezza che quanto più si specializzerà tanto più, apparentemente, apparirà "leggera", perché fatta con professionalità che non può mai disgiungersi da "umanità" nell'approccio verso le persone, per quanto detenute.-

La conta dei successi non compensa la fatica per ottenerli, per cui, nel ricordo degli operatori, si rappresenteranno molto più facilmente le criticità, le ansie e le preoccupazioni; è come se per fare un esempio, l'esploratore, raggiunta una terra inesplorata, non si concentri sulla realtà sconosciuta ma, invece, si tasti e si palpi per vedere se sia ancora vivo ed integro, e subito dopo aver fatto ciò, eccolo comandato a raggiungere un altro traguardo, senza neanche il tempo di godersi il primo.-

Però, se ci si sofferma un attimo, allora ecco emergere, prepotentemente, i numeri e i dati di un successo che, per essere di tipo istituzionale, non sarà mai realmente pubblicizzato se non tra gli addetti ai lavori, e per quanto possibile.-

Analisi dei dati:

Questi sono solo alcuni dati: il periodo di riferimento è del 1° agosto 2004 al successivo 1° agosto 2005.-

COMPARTO SICUREZZA POLIZIA PENITENZIARIA

(Forza amministrata n. 129 unità, di cui n. 18 donne)

La pianta organica prevista dallo steso Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria prevedeva ben 159 unità, talchè ne mancherebbero ben 30.-

A questo si aggiunga che ben 11 unità risultano distaccate da questo istituto per altre sedi, mentre una soltanto risulta essere quella in entrata; la conseguenza è che il numero dei dipendenti di polizia penitenziaria risulterà ulteriormente ridotto a 119 unità complessive.-

Al fine di evitare situazioni davvero compromettenti per la sicurezza e per consentire la “serena” realizzazione di un progetto pedagogico fortemente strutturato, occorrerebbero:

Personale maschile almeno altre 15 unità

Personale femminile almeno altre 8 unità

In particolare, servono almeno 4-5 ispettori e sovrintendenti della polizia penitenziaria maschile e solo agenti ed assistenti per quella femminile.-

Il personale amm.vo risulta essere **insufficiente** per i profili soprattutto di Educatore e di grado iniziale di direttore penitenziario; inoltre sarebbero necessari almeno altri n. 2 infermieri professionali penitenziari; come si vedrà dalla pianta organica allegata, i vuoti sono rilevanti.-

Il personale di Polizia Penitenziaria è quindi insufficiente per assolvere al meglio i molteplici compiti e soltanto la continua cura nei rapporti con lo stesso che il sottoscritto, insieme ai suoi diretti collaboratori (Comandante di reparto ed alcuni sottufficiali), assicura, al fine di spronarlo a dare il meglio di sé, ha consentito che il sistema nel suo complesso non collassasse.-

C'è, tra l'altro, il bisogno di potenziare l'Ufficio della Matricola al fine di offrire adeguati livelli di puntualità ed efficienza agli uffici giudiziari, nonché per risolvere più efficacemente l'incombenza delle notifiche di atti giudiziari, molte volte da effettuare in giornata, che distraggono il personale di polizia penitenziaria in servizio presso il Nucleo

Locale Traduzioni e Piantonamenti, dagli altri complessi compiti; al riguardo sarebbe opportuno rivalutare la convenienza, da parte del legislatore, di preferire il personale UNEP e/o comunque quello giudiziario per tale attività che sembra trasbordare da quella di polizia penitenziaria in senso stretto.-

Riassumendo, quindi, nonostante la persistente carenza di organico, grazie alla collaborazione e alla generosità personale della generalità dei dipendenti, si riesce, seppure con qualche difficoltà, a realizzare la normale programmazione dei servizi, così come richiesto dal CCNL e dall'Accordo Quadro.-

POPOLAZIONE DETENUTA

Capienza regolamentare prevista per l'Istituto	130 uomini	25 donne
Totale -----	155 unità	

Capienza tollerabile per l'Istituto

uomini 164

donne 33

Totale 197 unità al massimo

Presenze effettive al 1.8.2005

(compresi ____posti semiliberi uomini e ____posti donne)

uomini	190
donne	38
semiliberi uomini	19
semiliberi donne	2
semidetenuti	1
semidetenute	1
Totale:	251

Il locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, dal 1° agosto 2004 al 1° agosto 2005, ha eseguito un totale complessivo di n. 1068 movimenti di detenuti (udienze, traduzioni straordinarie, periodiche, arresti domiciliari compreso minori, permessi con scorta, visite ospedaliere, estradizioni passive e attive), segnatamente: 864 traduzioni locali, 158 regionali e 46 nazionali (dati assunti mediante sistema informatico SIAT).-

Dal 1° agosto 2004 al 1° agosto 2005, hanno fatto ingresso in istituto nn. 826 detenuti, e ne sono usciti n. 813.-

LA VIVIBILITA' strettamente penitenziaria è stata segnata da una situazione quasi costante di "pace sociale" venuta meno soltanto nei mesi "caldi" estivi, allorché si sono formate delle fazioni tra detenuti appartenenti a diverse etnie, seppure facenti riferimento alle stesse fedi religiose, segnatamente tra albanesi e turchi da una parte, e magrebini dall'altra. -

Inoltre vi sono state alcune manifestazioni collettive di protesta finalizzate a sensibilizzare le istituzioni tutte alle problematiche penitenziarie (sovraffollamento, cure mediche, presenza di detenuti extracomunitari, lavoro, etc.), le quali però hanno trovato tiepida partecipazione dalla generalità dei ristretti, per quanto fossero amplificate e sostenute dall'esterno.-

Per il vero, problematiche di gestione e di governo dei detenuti sono pervenute anche da parte di soggetti, perlopiù giovani, tossicodipendenti, per motivi legati, di regola, al loro stato patologico di dipendenza.-

Si sottolinea, inoltre, una grande incidenza di quadri clinici allarmanti tra la popolazione detenuta, in specie quella tossicodipendente, ove sono presenti soggetti portatori di epatiti di tipo B e C (anche in fase attiva) e/o di HIV-AIDS.-

Dal punto di vista trattamentale e rieducativo, sono state avviate e portate a termine molteplici iniziative (stages di musica, di teatro, di pittura, corsi di alfabetizzazione, corsi di cucina e di formazione professionale in genere, etc.).-

Diversi detenuti sono stati interessati ad attività di recupero attraverso una convenzione con la Provincia di Trieste, intitolata "L'etica del lavoro", che prevede un loro impegno lavorativo, attraverso delle borse di lavoro, se fruente di semilibertà o lavoro all'esterno, in compiti di manutenzione di beni e arredi pubblici (giardini, scuole, uffici, etc.)

Analogo progetto, dal punto di vista teleologico, è stato avviato anche con il Comune di Trieste, attraverso altra convenzione che prevede l'utilizzo di persone detenute, ammesse al lavoro all'esterno o in semilibertà, nella manutenzione di parchi e giardini comunali e/o comunque in attività utili per la collettività.-

E' un dato oggettivo, in ogni caso, il fatto che presso la C.C. di Trieste risulti esservi, in assoluto, il più alto numero di detenuti ammessi ai lavori all'esterno e/o fruente della semilibertà dal carcere.-

Alla data odierna, su n. 132 definitivi, fruiscono di tali misure 26 detenuti, quindi circa il 20% della forza.-

Non vi sono stati casi di suicidio, mentre si sono segnalati sporadici casi di autolesionismo, nonché il tentativo, riuscito di dare fuoco alla propria cella da parte di un detenuto straniero che mostrava segni di disagio quantomeno psicologico.-

Infine, è da registrare il decesso di un detenuto; l'autorità giudiziaria ha archiviato il caso, dopo gli accertamenti previsti, in quanto la morte è stata conseguente all'inalazione di gas-propano per fini stupefacenti, utilizzando il liquido delle bombolette che, nel rispetto della normativa vigente, vengono usate dai detenuti per la preparazione di bevande calde o per la preparazione di semplici pasti da parte degli stessi.-

A tal riguardo, posto che l'uso del gas per fini impropri risulterebbe una pratica diffusa tra la popolazione detenuta, sarebbe il caso di interrogarsi se non si debbano trovare altre soluzioni alternative (ad esempio, la previsione di fornelli alimentati elettricamente...), come avviene in altri sistemi penitenziari.-

Resta il fatto che, nel caso in specie, non possono imputarsi inadempimenti o insensibilità in capo agli operatori penitenziari i quali, nei frangenti, intervennero prontamente, seppure senza riuscire ad evitare l'evento in quanto furono avvertiti dai compagni di stanza del ristretto quando quest'ultimo era, oramai, già deceduto.-

Si conclude, rappresentando la viva preoccupazione relativa all'applicazione delle norme della c.d. "Legge Cirielli" in quanto, seppure se ne comprendono le ragioni di preoccupazione per il fatto che persone pregiudicate, abituali avventori del sistema carcerario italiano, abbiano finora usufruito di opportunità che il nostro ordinamento riservava ad essi nonostante la prevedibile prognosi infausta su un loro non rientro nel circuito penitenziario, resta il fatto che il venir meno di tali opportunità costituirà un peso non irrilevante per quanto attiene alla ricettività dei nostri istituti carcerari, già stressati dalla presenza di un numero di ristretti ben maggiore rispetto alla capienza tollerabile, facendo venire meno quella tendenza, già difficilmente realizzata, se non per brevi periodi, e che comunque risultava teoricamente conseguibile, di somministrare una pena o applicare misure detentive cautelari in una cornice di maggior rispetto dei bisogni della persona.-

Inoltre c'è il fatto che si tratta di una rivoluzione culturale che non può essere limitata al solo dato penitenziario, riguardante anche il complessivo sistema giuridico della Nazione, andando a riflettersi sugli stessi rapporti tra difensori ed assistiti, tra persone sottoposte a processo ed autorità giudiziarie, posto che il rischio concreto oggi di essere

condannati a pene più severe, con conseguente sovraffollamento delle carceri, è reale e non affrontabile con le attuali risorse umane e strumentali.-

